

TORNATA DEL 5 MAGGIO 1868

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COMMENDATORE LANZA

SOMMARIO. *Atti diversi* = *Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge di registro e bollo* — *Approvazione del capoverso alla lettera C dell'articolo 9, emendato dal deputato Castagnola e dal relatore Corsi* — *Opposizioni dei deputati Cancellieri e Minervini alla suddetta lettera C* — *Obbiezioni del deputato Vacchelli* — *Risposta del relatore Corsi, in appoggio delle proposte della Commissione* — *Sono approvati vari paragrafi* — *Emendamenti dei deputati Piccoli e Minervini* — *Adesioni del commissario regio e del relatore* — *Emendamento del deputato Curti, oppugnato dal relatore e dal commissario regio, rigettato dopo osservazioni del deputato Castagnola* — *Approvazione della lettera G coll'emendamento del deputato Piccoli* — *Opposizioni del deputato D'Ondes-Reggio Vito alle modificazioni portate alla lettera H, riguardante le tasse di successione in linea retta, senza deduzione dei debiti* — *Emendamento del deputato Arrigossi per la deduzione delle passività* — *Istanza d'ordine del deputato Mancini Stanislao, e osservazioni del presidente e del deputato Accolla.*

La seduta è aperta al tocco e un quarto.

MASSARI G., *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente.

CASTAGNOLA, *segretario*, espone il sunto delle seguenti petizioni:

12,122. Il Consiglio comunale di Esporlatu, provincia di Sassari, domanda che il salto Bortinoro sia riconosciuto di proprietà privata e non considerato terreno ademprivile.

12,123. La Camera di commercio ed arti di Sassari, espone alcune considerazioni contro la nuova convenzione sulle ferrovie sarde, ricorre al Parlamento perchè voglia provvedere che dal Governo venga mantenuta la piena esecuzione della legge 4 gennaio 1863 concernente la concessione delle medesime.

12,124. La Giunta comunale di Arcidosso, provincia di Grosseto, propone che colla nuova circoscrizione giudiziaria sia stabilita in quel comune la sede del mandamento, e vengano ivi ritornati gli uffici di registro e di agenzia delle tasse.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il deputato Bembo ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

BEMBO. Ho l'onore di presentare alla Camera la petizione 12,121 della congregazione di carità di Venezia. Si tratta della rifusione di alcuni interessi che spetterebbero alla pia istituzione sopra obbligazioni del

prestito austriaco, le quali furono ad essa esportate nel 1848. Io non mi occupo ora del merito della petizione, solamente prego la Camera di prenderla in considerazione e di dichiararne l'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

(Il processo verbale è approvato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE DI REGISTRO E BOLLO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge sul registro e bollo.

Ieri, dopo essersi votato il comma corrispondente alla lettera B, rimase ancora in sospeso un emendamento presentato dall'onorevole Castagnola, che la Commissione assunse l'incarico di esaminare per riferirne nella tornata d'oggi.

Contemporaneamente avvertò la Camera che rimane ancora a deliberare sopra un altro emendamento del deputato Castagnola proposto nella seduta dell'altro ieri, il quale pure era già stato preso in considerazione dalla Commissione e dal commissario regio, ma che la Giunta si era riservato di meglio studiare e di riferirne.

La invito pertanto ad esporre il suo avviso su queste due proposte.

CORSI, *relatore*. La Commissione accetta completamente il primo emendamento dell'onorevole Casta-

gnola, ed anzi intendeva di pregare la Camera a votarlo prima della seconda parte della tariffa, perchè si connette colle nuove disposizioni che sono in questa sede stabilite.

Quanto al secondo emendamento, la Commissione lo accetta con alcune modificazioni ed un'ampliamento. La prima modificazione consiste nel dichiarare esplicitamente che s'intende parlare delle compre e vendite di merci fra negozianti, e ciò perchè lo spirito stesso dell'emendamento proposto dall'onorevole Castagnola era di favorire il vero e proprio commercio, e non di portare un'alterazione nella tassa stabilita per i trapassi di beni mobili. L'altra mutazione è di ridurre non a centesimi 25, come era stato proposto, la tassa sulla compra e vendita di merci, ma a centesimi 50. La ragione principale di questa variazione consiste nell'aver osservato che, nella legge sopra le Camere di commercio, si è stabilito che le vendite di merci all'incanto siano tassate d'un diritto di registro di 50 centesimi.

Ora, siccome con questa disposizione si è inteso di fare un favore al sistema speciale di vendite all'incanto, così non si potrebbe stabilire una tassa inferiore per le vendite semplici tra commercianti; è per ciò che la Commissione propone che la riduzione sia a 50 centesimi, e non a 25.

Vi è un'altra contrattazione mercantile che si è creduto necessario di prendere in considerazione, ed è la compra e vendita delle navi.

Nella legge di registro non esiste veruna disposizione speciale che determini la tassa per tal contratto; la conseguenza di ciò si è che la compra e vendita di navi va sottoposta alla tassa generale per il trapasso dei beni mobili; e così, secondo gli aumenti che verrebbero proposti nel progetto, siffatte stipulazioni sarebbero gravate di una tassa di lire 1 50 per cento.

Questa tassa veramente apparisce assai grave, ed attraversa forse sia la costruzione delle navi, che si fa in larga scala in Italia per operarne la vendita, sia la iscrizione marittima, che potrebbe farsi in altri porti piuttosto che nei nostri, all'effetto appunto di evitare la tassa di registro. Quindi la Commissione è scesa nel concetto d'estendere la semplice tassa di 50 centesimi anche alla compra e vendita di navi, per cui l'emendamento Castagnola rimarrebbe emendato così: « Per la compra e vendita di navi e di merci tra commercianti, la tassa sarà di centesimi cinquanta per ogni 100 lire di prezzo. »

La Commissione non potrebbe poi accettare l'emendamento dell'onorevole Cancellieri, perchè con esso si uscirebbe dalla sfera delle semplici contrattazioni commerciali e si estenderebbe a molti contratti di mobili la riduzione della tassa.

Infatti l'enunciazione di *derrate* lascierebbe supporre che si volesse anche operare la riduzione sopra le vendite dei prodotti che fa il coltivatore e il pro-

duttore non negoziante per mezzo di speciale convenzione. Quindi non essendo intenzione della Commissione di portare questa estensione alla riduzione proposta, essa non può accettare l'emendamento dell'onorevole Cancellieri.

L'onorevole Mancini fece speciale preghiera alla Commissione di esaminare se vi fossero altri contratti mercantili, circa i quali fosse opportuno di operare delle riduzioni di tassa.

La Commissione non aveva ommesso di fare simile indagine, e mentre credeva che, quando i tempi correranno un po' più favorevoli, si debba cercare di sollevare, il più che sia possibile, il commercio dalle gravanze delle tasse, tuttavia non le era sembrato che quelle attualmente esistenti per i vari contratti mercantili potessero essere suscettibili di diminuzione.

Per spiegarlo anche con maggiore chiarezza alla Camera, mi farò ad enumerare i principali contratti commerciali e le tasse relative alle quali sono soggetti.

È inutile il parlare delle vendite commerciali in quanto che ad esse è provveduto coll'emendamento proposto dal deputato Castagnola, ed accettato dalla Commissione.

Per la costituzione di società la legge di registro all'articolo 68 stabilisce che debba pagarsi una tassa graduale di cinque lire per le prime mille lire ed uno per mille per le somme superiori al capitale versato.

Come vede la Camera, questa tassa così graduale non è tanto grave da meritare riduzione, nè da supporre che possa impedire lo svolgimento del credito e delle associazioni.

La proroga delle società va soggetta ad una tassa fissa di lire 10, l'ammissione di nuovi soci ad una tassa fissa di lire 5, l'aumento del capitale il quale parrebbe dovesse seguire la sorte della costituzione del capitale primitivo, ha invece una tassa di speciale favore perchè graduale anch'essa, e comincia da lire 2 sopra le prime lire mille, ed è di lire una sopra ogni capitale ulteriore.

Lo scioglimento delle società ha una tassa fissa di lire dieci. Quindi per questa parte non pare che vi sia da fare alcun ribasso.

Quanto alle cambiali, la Commissione ha proposto delle riduzioni, le quali formeranno soggetto di speciali discussioni a suo luogo.

I *chèques* non pagano che un bollo di dieci centesimi; i *warrants* fin qui non sono tassati; ma la Camera sa come altra volta è stata proposta una legge sopra i magazzini generali, nella quale si dovrà fare speciale trattazione di questi nuovi modi di contrattazione, e sarà allora l'opportunità di stabilire anche a qual tassa debbano andare soggetti. Il pegno commerciale paga lire due per mille sopra le prime mille, ed una per mille sopra le somme ulteriori.

Anche questo contratto non è gravato da una tassa

che possa riuscire sensibilmente influente sopra di esso, molto più che in commercio le contrattazioni con pegno si fanno piuttosto raramente; quelle che sono forse troppo frequenti sono i pegni di debito pubblico, e questi a vero dire, siccome è mia opinione che non tendano che a favorire il giuoco di borsa o una maniera di esso, così non credo che meritino speciale favore. Le contrattazioni di navi sono state comprese nell'emendamento Castagnola, sul quale ho avuto già l'onore di fare le opportune osservazioni; i contratti di noleggio non pagano che 25 centesimi per cento; l'abbandono delle merci non paga che l'uno per cento.

Le assicurazioni sono contemplate in una legge speciale, nè credo che possano formare soggetto di nuove discussioni nella legge sul registro. Quanto a queste, io ritengo che capitando la favorevole opportunità nella quale si debbano fare riduzioni sopra tasse, sarà conveniente di prenderle di nuovo in considerazione. Io ritengo che le società di assicurazione sieno di troppo gravate e che sia interessantissimo di favorire lo svolgimento di queste istituzioni così benefiche per il commercio, svolgimento al quale potrebbe portare un incaglio la gravità della tassa; ma nelle condizioni attuali dell'erario io non veggo la convenienza di farvi riduzioni, e credo doversi tener conto anco della specialità che la tassa sopra le assicurazioni non fa parte della legge di registro, ma d'una legge speciale, e non credo che in questo momento la Camera debba occuparsene. I contratti d'appalto pagano 50 centesimi per cento, i concordati egualmente.

Questi sono i principali contratti commerciali che sono colpiti dalla legge sul registro, e de' quali premeva di prendere esatta cognizione all'effetto di determinare se dovessero subire delle variazioni nel progetto attuale.

La tenuità delle diverse tasse avrà, credo, persuaso la Camera che la Commissione ha bene operato lasciando stare le tasse esistenti e concordando le riduzioni che sono state proposte coll'attuale emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Castagnola accetta il sottoemendamento fatto dalla Commissione?

CASTAGNOLA. Sì, l'accetto.

PRESIDENTE. L'onorevole commissario regio l'accetta egualmente?

FINALI, commissario regio. L'accetto.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, metto ai voti l'emendamento del deputato Castagnola come fu emendato dalla Commissione. Si aggiungerebbero alla lettera B, le parole seguenti: « Per le compre e vendite di navi e di merci tra commercianti la tassa sarà di centesimi 50 per ogni 100 lire di prezzo. »

(È approvato.)

Quando sarà votata la seconda parte della tariffa, porrò a partito l'altro emendamento dell'onorevole Castagnola, che venne accettato dalla Commissione.

Intanto ora si ripiglierà la discussione della prima parte della tariffa.

« C) La tassa proporzionale di centesimi 50, di che all'articolo 95 della tariffa, è portata a lire 1 per ogni 100 lire; è abrogata la seconda parte di detto articolo. »

CANCELLIERI. Non si sorprenderà la Camera se mi vede combattere passo a passo il progetto della Commissione, poichè per esso s'intende disturbare, peggiorandola, l'economia di una legge che fu discussa e compilata da una precedente Commissione, della quale ebbi l'onore di far parte. Credo perciò mio dovere combattere le proposte modificazioni, giustificando ad un tempo il fatto proprio.

Vengono oggi in discussione gli aumenti di tariffa per le donazioni, e credo non fare opera inutile prendendo la parola e trattando complessivamente delle disposizioni contenute nei capoversi C, D, E, F.

La Commissione propone elevarsi da 50 centesimi a lire una per cento la tassa per le donazioni fra ascendenti e discendenti, dal 2 al 3 per cento quelle fra coniugi, dal 5 al 6 per cento quelle fra zii o prozii e nipoti, e dal 7 all'8 per cento quelle fra cugini germani, e giustifica le sue proposte osservando che l'elevazione della tariffa necessariamente porterà aumento di prodotto. Questo è l'argomento prediletto.

In quanto a me respingo come esorbitante ed arbitrario cotale esasperamento di tasse d'altronde gravissime, e volentieri mi accingo a spiegare i motivi della mia opposizione.

Per le donazioni fra ascendenti e discendenti avrei creduto opportuno rimandare la discussione al momento in cui verrà pure in esame la questione gravissima della tassa sulle successioni dirette, perchè effettivamente le donazioni tra ascendenti e discendenti non sono che atti di liberalità a titolo di successione anticipata; ma, poichè si è voluto farne oggetto d'una discussione distinta, mi astengo dal sollevare una questione d'ordine, e passo a discutere senz'altro il merito della proposta.

Si è detto nella discussione generale che tutti i componenti di una famiglia non formano che una società avente un patrimonio comune appartenente alla famiglia tutta. E quando il padre assegna per donazione una parte dei suoi beni al figlio, non fa che soddisfare anticipatamente ad un debito di natura. Così nel provvedere per dote al collocamento di una figlia, non fa egli che soddisfare ad un debito di natura e di legge.

Ora, in questo caso, con quale diritto si presenta il fisco a prelevare in suo pro il centesimo dei beni assegnati, che appartenevano d'altronde, per diritto naturale, al figlio od alla figlia? Non vi ha ragione che possa legittimare un'imposta di tal genere. Se dolorose ragioni di finanza consigliarono altra volta ad imporre il mezzo per cento, non per ciò si può dire che

la tassa sia giusta; chè anzi, se la nostra legislazione dovesse segnare un progresso, questo dovrebbe essere nel senso di lasciare che il patrimonio delle famiglie si trasmetta da padre in figlio, senza che intervenga la mano del fisco per sottrarne una parte qualunque.

Ma se non abbiamo il coraggio di avviare la nostra legislazione sulla via del progresso civile, asteniamoci però dall'avviarci al regresso, e conserviamo per lo meno lo stato di cose attuale.

La Commissione medesima riconosceva un principio che poi ha disdetto. Riconosceva invero nell'articolo 3 la convenienza di attenuare le tasse sulle donazioni in occasione di matrimonio. Nel determinarsi a questo, la Commissione preoccupavasi dell'interesse sociale di agevolare la creazione delle famiglie, favorendo le liberalità necessarie in pro delle stesse.

Io fo plauso a questa sola fra tutte le proposte della Commissione, e fo plauso inquantochè si fece omaggio ad un principio di giustizia e di convenienza politica.

Ma le donazioni tra padri e figli hanno forse una ragione diversa da quella che riguarda le donazioni fatte in occasione di matrimonio?

Le donazioni del padre ai figli non mirano allo stesso fine di provvedere cioè al congruo collocamento della sua prole, in modo che possa ciascuno della famiglia esercitare più efficacemente la sua attività, ed assicurarsi ad un tempo i mezzi per mettersi a capo di novella famiglia, o per sostenere più convenientemente il peso della famiglia che per avventura avesse?

Dunque se la Commissione propose ridursi a metà la tassa quando le donazioni avessero luogo in occasione di matrimonio, e ciò ad oggetto di assicurare il benessere delle nuove famiglie, avrebbe dovuto seguire lo stesso principio nel caso di donazione fatta ai membri della famiglia già costituita.

Dovrei qui ragionare della tassa sulle successioni dirette, poichè le ragioni che valgono per quella valgono pure per la tassa sulle donazioni tra ascendenti e discendenti; ma oltre che l'onorevole nostro presidente potrebbe avvertirmi che uscirei dai limiti della quistione, reputo conveniente non toccare quell'argomento per non farlo pregiudicare da una discussione più limitata ed intempestiva. Perciò mi contento delle superiori osservazioni per combattere la proposta elevazione di tassa nelle donazioni tra ascendenti e discendenti.

In quanto alle donazioni tra coniugi, elevandosi la tassa piuttosto che riducendosi a più discreta misura, si cade in aperta contraddizione a quei principii che il novello Codice ha stabilito in Italia.

Il nuovo Codice civile ha considerato la moglie non più come estranea, ma come parte integrante della famiglia; epperò ha dato ad essa, come all'altro coniuge, una quota legittimaria che non aveva per le leggi precedenti.

La legislazione ha sanzionato in questo caso un principio di progresso civile; e non par vero, come si volesse, in occasione di una legge di finanza, disconoscere quel principio medesimo lodevolmente adottato. Se in vero si volessero tassare le liberalità fra coniugi diversamente, e più di quanto s'impone per le donazioni fra gli altri membri della famiglia, implicitamente si verrebbe a considerare il coniuge come un estraneo il quale riceve largizioni da una famiglia a cui non appartiene.

Nè altrimenti ha fatto la Commissione, trascinata dal principio di fiscalità, quando ha proposto elevarsi la tassa dal 2 al 3 per cento. Ma non sono i coniugi i due fondatori ed amministratori ad un tempo di quella società che si chiama famiglia? C'è forse differenza d'interessi tra marito e moglie nello stato coniugale? La proprietà del marito non è forse proprietà della moglie? La proprietà della moglie non è forse proprietà del marito? Non gode l'uno delle ricchezze e de' godimenti dell'altro? Dunque se lo sposo per l'affetto che porta alla sposa vuol gratificarla anticipatamente di quella parte del suo patrimonio, che altronde alla moglie apparterebbe un giorno per diritto di legittima, perchè vorreste considerare quell'atto come liberalità pura e semplice, e come un beneficio fatto a persona la quale non avesse avuto alcun diritto a pretenderlo e non avesse col donante alcuna comunanza d'interessi e relazione di affetti?

Siate logici, signori; riflettete che avendo il Codice civile attribuito una quota legittimaria al coniuge sui beni dell'altro coniuge, non potete più ravvisare un vero trasferimento di beni nelle anticipate assegnazioni che seguono fra gli sposi. Laonde per principio di ragione civile, qualunque si fosse la ragione fiscale, si dovrebbe piuttosto attenuare che elevare la tassa per le donazioni fra i coniugi come fra gli ascendenti e discendenti.

Ora dirò poche parole per le donazioni fra zii, prozii e nipoti. La tassa che attualmente si riscuote è quella del 5 per cento, la quale non è molto discreta, eppure si vuole elevare al 6 per cento. Le ragioni che sopra ho esposte valgono eziandio per combattere quest'altra esagerata proposta; imperocchè nei casi più frequenti avviene che lo zio fa le veci del padre premorto, ovvero è il capo della famiglia anche vivente il padre. Sovente poi i nipoti non hanno altri beni che quelli stessi dello zio, col quale formano una famiglia sola. In questi casi, che sono i più frequenti, non vi parrebbe dura cosa prelevare dal capitale della famiglia il 6 per cento, solo perchè lo zio avesse voluto anticipatamente provvedere al collocamento del nipote?

Notate, o signori, che nelle tasse per donazione come per successioni voi gravate il capitale, epperò bisogna contenere in limiti assai ristretti cotali imposte, che sottraggono dal patrimonio della famiglia una parte del capitale. Attenuate adunque, quanto più è possibile,

gli effetti funesti di queste leggi che sono intrinsecamente ingiuste; in quanto che la ragione finanziaria vi può autorizzare a tassare la rendita, ma non mai a tassare il capitale.

Nè dimenticate che, tassando i capitali, non fate che sottrarre continuamente una parte delle sostanze delle famiglie, dal che necessariamente deriva il dissesto delle fortune. Spero che verrà giorno in cui siffatte imposte scompariranno in Italia siccome contrarie ai principii della giustizia, e della scienza economica. Ma se attualmente le imperiose esigenze della finanza vi possono trattenere da radicali provvedimenti, non pregiudicate almeno l'avvenire, nè rendete più trista la condizione di quella che in atto si soffre.

Io non so quale accoglienza possano avere le mie parole in questa Camera. Forse la mia voce non giungerà a scuotere la maggioranza. Sia pure! Ciò non mi impone. Le mie parole resteranno sempre come protesta. Ho compito un dovere per me e per i miei amici; nè si potrà dire un giorno che nel Parlamento italiano si votarono tasse così ingiuste, senza che si fosse levata una voce per combatterle. (Bene! a sinistra)

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole relatore.

CORSI, relatore. Fra la Commissione e l'onorevole Cancellieri si lotta sopra un terreno completamente disuguale. Egli cerca l'ideale di una legge di registro; la Giunta invece è sullo spinoso terreno di dover trovare mezzi per aumentare gl'incassi all'erario. Questo è stato il concetto da cui furono dettate le modificazioni che ha proposte. Tornare quindi a discutere se sia conveniente o no di far pagare una tassa per i passaggi in linea ascendente, se sia o no opportuno di stabilire delle tasse nelle trasmissioni fra parenti, è discutere certamente sopra una nuova legge di registro, ma non è discutere del mezzo di ottenere da quella esistente dei vantaggi maggiori pel pubblico erario.

Io debbo innanzi tutto avvertire che le disposizioni relative ai paragrafi del progetto designati con diverse lettere e alle diverse tasse corrispondenti, che sono state esaminate dall'onorevole Cancellieri, si collegano strettamente colle altre consimili disposizioni per le trasmissioni a causa di morte, perchè non si può in una legge di registro regolare le donazioni fra parenti in un modo diverso da quello con cui si regolano le successioni tra eguali persone senza correre il pericolo che, invece di aspettare l'epoca della morte per operare la trasmissione del patrimonio ai rispettivi parenti, se ne faccia il trapasso col mezzo di donazioni onde risparmiare una parte dei diritti di passaggio. Quindi in teoria si può discutere sopra la giustizia del quantitativo della tassa, ma bisogna avere ben presente che la tassa che si stabilisce per le donazioni, deve perfettamente corrispondere a quella che s'impone per le successioni.

Ora, quale è stato il concetto della Commissione?

Nella posizione nella quale essa si trovava, che io ho ripetutamente rammentata, ha creduto che, dovendosi portare un aumento d'imposizione sopra i contribuenti per questa parte di contratti e di trasmissioni, fosse necessario che si verificasse anche sopra di essa l'aumento. Quest'accrescimento non le è parso eccessivo operandolo nelle proporzioni stabilite nel progetto di legge.

Quando l'onorevole Cancellieri sostiene che, avuto riguardo ai vincoli di sangue tra le parti, si potrebbe tener ferma la tassa attuale, egli muove dalla persuasione che gli aumenti non sieno necessari (e questo è il suo concetto generale, nè io vorrei troppo diffondermi a contrastarglielo); egli quindi dimentica che da questa imposta dobbiamo ottenere un aumento. Ora, se la manterremo nella proporzione attuale, è evidente che questo scopo non si potrà conseguire.

Però, se siamo nella dolorosa necessità di imporre maggiormente, questo aumento dobbiamo cercare che sia, per quanto è possibile, tenue. Ora parmi che le proposte della Commissione non possano venir taciate di esagerazione.

L'onorevole Cancellieri risale a principii generali e crede che nei passaggi per donazione tra padre e figlio, e tra coniugi non ci sia effettivamente trapasso di proprietà.

È facile il fargli osservare che, o si tratti di donazioni o si tratti di successioni, siano in linea retta o siano in linea collaterale, o tra coniugi, un passaggio di proprietà evidentemente vi è.

Il padre, il quale fa una donazione al proprio figlio, trasmette ad esso la libera disponibilità dei propri beni, di quei beni dei quali egli avrebbe potuto disporre diversamente; una volta che assicura questo passaggio al figlio fa un trasferimento di proprietà, il quale, comunque non sia che una disposizione tra padre e figlio, è eguale a tutti gli altri trasferimenti, e deve essere per conseguenza sottoposto alla tassa alla quale si sottopongono gli altri.

Lo stesso dicasi tra i coniugi.

L'onorevole Cancellieri è dolorosamente impressionato, anche di fronte alle disposizioni del Codice civile, perchè si aumenta la tassa nei trasferimenti tra i coniugi.

Ma la tassa già esiste nelle vigenti disposizioni di legge, e l'attuale progetto non fa che aumentarla quanto crede necessario per recare un maggior introito all'erario.

Ma, anco se dovesse discutersi il principio, sarebbe facile osservare che il coniuge il quale donò all'altro coniuge era perfettamente padrone di non donargli niente, e poteva disporre di questa proprietà in modo diverso.

Comproprietà, anche secondo le disposizioni del Codice civile, tra marito e moglie non esiste; quando in certi sistemi esistono le comproprietà, come nel si-

stema francese della comunione legale o contrattuale dei beni, sarebbe evidente che allora per il patrimonio che rappresenta la comunione non ci potrebbe essere trasmissione tra marito e moglie, nè in conseguenza atto di donazione.

Ma nelle condizioni del nostro Codice civile avendo il marito, e rispettivamente la moglie, la libera disponibilità dei beni che non sono vincolati a titolo di dote, e potendoli trasferire in altri, se li trasferiscono nel coniuge, altro non fanno che un passaggio di proprietà, per il quale la legge, come per tutti gli altri passaggi, può richiedere un diritto relativo. È inutile che io mi diffonda, e torni anche sopra le disposizioni fra zio e nipote; piuttosto mi fermerò sopra un rimprovero che l'onorevole Cancellieri ha diretto alla Commissione, la quale discutendo l'articolo 3 ha sostenuto che nelle donazioni fatte da estranei per causa di matrimonio si dovesse ridurre di metà il diritto di passaggio.

L'onorevole Cancellieri dice: se voi avete creduto in cotesta circostanza di favorire la creazione della famiglia, nello stesso modo dovevate favorirla per le donazioni che accadono fra parenti. Ma io faccio osservare all'onorevole Cancellieri che il caso delle doti è già favorito nella legge, perchè il padre il quale costituisce la dote alla figlia non paga che un diritto di passaggio assai ridotto, e quindi, essendo sufficientemente favorito in questo proposito il contratto di matrimonio, non mi pare che si possano apportare favori maggiori.

Inoltre, tutte queste donazioni anche fra parenti, se per avventura avessero per causa il matrimonio, godrebbero del favore che la Camera ha già accordato votando l'articolo 3.

Nè si dica, come fa l'onorevole Cancellieri, che le donazioni che si fanno tra parenti e tra padre e figlio hanno lo stesso fine del matrimonio, perchè, ritenuto che quanto al fine del matrimonio è già provveduto, in tutte le altre cause di donare l'onorevole Cancellieri non potrebbe trovare una ragione che si riferisca alla costituzione della famiglia.

Per esempio, il padre che facesse un patrimonio al figlio per esercitare il commercio non costituirebbe per questo una famiglia. Il figlio sarebbe padrone di fare il commerciante e di non maritarsi. Così, qualunque altra fosse la ragione sulla quale il padre intendesse motivare la donazione al figlio o ad altro parente, non vi sarebbe più il fine di favorire la costituzione della famiglia.

La Commissione pertanto non può accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Cancellieri...

CANCELLIERI. Domando la parola.

CORSI, relatore... ed insisto perciò perchè sia portato un aumento di tassa in questa materia.

MINERVINI. Io parlo nello stesso senso dell'onorevole Cancellieri, solo perchè, come già annunziava alla Camera, intendo di agevolare la discussione degli articoli

nel senso di raggiungere lo scopo che si stabilisce la legge. Il mio intimo convincimento però è che, come è formolata attualmente questa disposizione, non si raggiungerà la scopo.

La prova del mio assunto sarà semplicissima.

La Commissione diceva: votate una diminuzione, e perchè? Per favorire i matrimoni: ed io dico che qui si tratta solo di questione di far quattrini, ossia, come la Commissione e il signor ministro hanno dichiarato, di non pensare ad altro, se non ad aumentare le tariffe. Ma se diminuiste e di accordo per le dotazioni fatte dagli estranei, non vi pare che siate in contraddizione? A me pare evidente.

Mi pare che la proposta dell'onorevole Castagnola ed alla quale veggio aderirvi, stante le vostre dichiarazioni, sia un non senso.

Infatti, se la Commissione dicesse di fare una diminuzione a favore del commercio, ma perchè così spero uno sviluppo maggiore, e quindi un maggiore introito di quello precedente, io potrei persuadermi che, incidendo alla proposta dell'onorevole Castagnola, non diminuirebbe, ma aumenterebbe l'introito. Nulla di questo dunque: mentre si dice volere aumentare, ora per il favore di una categoria di atti, ora per il favore di altra categoria, aggravate senza criterio e favorite con aperta ed ingiusta contraddizione. Che taluno di noi proponga taluna diminuzione, io posso comprenderlo; ma che lo facessero Ministero e Commissione, quando loro lo si chiede, massime dai colleghi di quella parte, mi sorprende ed addolora. Diminuire l'onere per dare sviluppo, ossia per allargare le basi della tassa, o certo, come propone l'onorevole Cancellieri, vi assentirei; ma voi, perdonatemi, siete in flagrante contraddizione. Dite volere danaro; il mezzo esser il triplicare, il raddoppiare le tasse scritte nella tariffa; e noi vi diciamo che, *esagerando l'imposta, inceppate il movimento ed avrete quindi minor introito.* Credete l'aggravare produrre maggiori introiti, ed allora perchè qui, dove si usa far doni in occasioni di matrimonio, uso che non esiste in tutti gli altri paesi d'Italia, proponete il favore di diminuire, e poi si diminuirebbe a Genova per le contrattazioni sulle merci, ossia si usano differenze fra gli enti tassabili per lo meno.

Ma, o signori, per le provincie napolitane chi ha presa la parola nella Commissione? Sapete voi, che cosa io leggo scritto, signori della Commissione, dal signor ministro negli allegati? Ve lo dirò io, imperocchè fosse mia opinione che l'aumento di un'imposta qualunque, debba farsi non solo con ragione di giustizia, ma evitando che l'aumento non sia alleggiamento per tutti ed aggravio per taluna provincia italiana. Vuolsi le leggi di rincaramenti o di nuove tasse formulare in modo da schivare favoritismo, sia personale, sia locale; altrimenti vi si vedrebbero soperchierie.

E notate che devesi, in coteste materie di aggravii,

riguardare come stessero le cose precedentemente, e come progredirono, onde vedere se le nuove tasse od aggravii producessero lo stesso aggravio o turbamento sopra tutte le popolazioni, a riguardo della prima e seconda legge di tassa di registro e di bollo, onde vedere quale sarebbe la progressione dell'aggravio coi proposti aumenti. Ma questo lavoro vi consigliava l'opposto di quello che proponete.

Ora, come accennava, avete voi riflettuto che negli allegati voleste verificare precisamente come si trovassero le diverse provincie d'Italia?

Avete avuto considerazione che un terzo d'Italia voi venite a schiacciarlo colle vostre imposte? Parlo delle provincie meridionali.

Se nella Commissione si fosse pensato a questo, non si veniva alle proposte di favorire i matrimoni della Toscana, i commercianti,...

PRESIDENTE. L'onorevole Minervini parla di quello che la Camera ha già votato, oppure di quello che deve votare?

MINERVINI. Di quello che deve votare. Signori, e qui prego l'attenzione del commissario regio e della Commissione e la bontà di tutti i colleghi della Camera.

La unificazione che tanto costa all'Italia, è supremo bisogno di noi, e l'unificare significa creare interessi simili.

Che se le leggi creassero interessi diversi, burocraticamente, voi crederete di unificare, e disgregate. E questa Italia, signori, noi dobbiamo unificarla con leggi, ma nel senso di creare con essa uniformità d'interessi, e da sette anni si lavora all'opposto, e la meta si allontana da voi. Si è persino giunto a credere che si possa formare una lingua sola, e che essere debba la fiorentina in Italia. Ma dove si corre con siffatte utopistiche ed assurde pretese dell'orgoglio umano? Alla divisione, e quindi alla cattiva finanza, e di conseguenza a peggiore politica.

Ora la Commissione, oda il signor ministro, oda la Camera, odano tutti, ci presenta gli allegati dei quali io vi parlava poc'anzi. Non voglio entrare se in costesti lavori siano stati di accordo ministro e Commissione. Certo che incominciarono ad essere discordi nelle cifre: poi ci si presentarono dichiarando essere di accordo, e poi solidalmente s'intendono nelle ultime discussioni proponendo ed accettando diminuzioni, spesso esagerando per altro gli aggravii. Ora dirovi, che nei detti allegati avrebbero dovuto leggere come stessero le cose in Italia. Nello allegato C (e qui prego la solita penetrazione dell'onorevole relatore della Commissione il nostro collega Corsi) leggesi adunque quanto segue: « Nella legge italiana del 1866, 14 luglio, fu imposta sull'alienazione degli immobili nello Stato 2 75 per cento. » Signori, quale onere avete voi imposto rispetto alle condizioni precedenti che esistevano nelle varie provincie?

Eccovene lo specchio quale lo leggo nell'allegato C.

Prendo la categoria *Alienazioni*. La legge del 14 luglio 1866, dovendo diminuire l'esagerazione della tassa precedente, imponeva per le alienazioni il 2 75 per cento.

Ora, i Veneti pagavano il 4 e 37 per cento; quindi ebbero una diminuzione. I Subalpini pagavano la tassa di 5 50, e, ricalata la tassa a 2 75, ebbero ed hanno un disgravio di 2 75, ossia della metà.

I Lombardi pagavano 3 55 per cento; i Parmensi, 3 57; i Toscani 3 30; gli Estensi, 3 52; i Romani 3 30; tutti, adunque, con la tassa del 2 75, ebbero un disgravio. I Siciliani ed i Napoletani poi, consta dall'allegato non pagassero che centesimi 55 per ogni cento lire, quindi è chiaro che con la tassa del 2 75 per cento, ebbero un onere cinque volte maggiore di quello che per legge era loro imposto. E volendosi ora esagerare a lire 3 30, vedete di quante aggravio non facciate fardello in rapporto alle provincie meridionali? E questo pel registro: ma che non fu di aggravio anche intorno all'onere del bollo per quelle provincie medesime?

Ma avrebbero dovuto considerare, o signori, che le provincie meridionali sono la terza parte d'Italia e forse anche la metà: ma voglio dire *la terza parte*, una quota qualunque: qual era l'onere, o signori? 55 centesimi. Ora voi avete imposto 2 75, laddove si pagava 55 centesimi: vale a dire avete aggravato una parte di questo peso enorme ad una volta, e ne avete alleggerito gli altri, e questo sta: ed è enormemente ingiusto ed impolitico; l'esagerarlo ancora di più, credo sia pericoloso esperimento: lasciamo almeno un'ingiustizia, che sta, e non vogliamo aumentarla.

Che se nelle provincie meridionali le leggi di registro e di bollo erano miti, nasceva dalla sapienza di allargare la base tassabile e diminuirne l'onere: ma si pagava per converso una grave imposta prediale rustica ed urbana, la quale *perequando o sperequando* (voci, dirò, barbare), pure in Napoli e Sicilia aumentate, e dovevate diminuirle. Domando io alla Camera: come si fa che si venga aumentando a 3 30 la tassa di colui che pagava soli 55 centesimi? Credete che siano iloti gli abitanti delle provincie meridionali? Certamente che no. Non so se nella Commissione ci siano stati dei Napoletani. Voi lo sapete, come io, perchè non intenda mai di far parte di Commissioni, amando la mia libertà, e non occuparmi di avere voti o mostrarmi.

Ma veggio che i dati statistici condannano la Commissione. La Commissione poteva fare una sola cosa, aumentare, serbando però il principio dell'eguaglianza. Innanzi alla legge di tassa dobbiamo essere, o signori, e lo sapete, tutti eguali. La tassa, diversa per le varie categorie, si aumenta con un onere minimo, ma che ricada proporzionalmente sopra ogni categoria. Se volete un aumento, fatelo proporzionale, questo sarà logico. Vi siete invece messi sopra una via nella quale, invece di riparare le finanze, le precipiterete. Se questo

disegno di legge sarà adottato, ne avverranno le conseguenze che vi ho dichiarato, cioè scontento e diminuzione d'introito.

Da qui ad un mese i fatti mi daranno ragione, come già mi hanno dato ragione altre volte, e sempre e massimamente per leggi, come queste, ingiustissime, e che, lungi di colmare le finanze, ve le hanno sprofondate.

Verrò alla seconda conseguenza. Quando volete mettere in equazione delle quantità, bisogna ridurle allo stesso denominatore. Se ciò non fate, invece d'aver risultati scientifici, non avrete che *confusione, caos, deficit*.

Il paese ha bisogno di giustizia; se volete un aumento, fissatelo al 10, al 20, al 30 per cento, ma sia per tutti, senza distinzione, ciò sarà logico, sarà coscienzioso, sarà concepibile; ma quando venite creando favori, quando imponete gli enti tassati non in proporzione uguale, ma dove tre volte come nella successione, e dove due volte, e dove una, io vi dico che il metodo sia *empirico*, quindi condannato dalla scienza; sia *diforme*, e quindi condannato dalla giustizia. In una parola, o signori, dopo sette anni conviene avere il coraggio di confessare gli errori, e di uscire da una via pericolosa ed esiziale, nella quale vi precipitate.

È precisamente per codesto metodo di fare senza unità di concetti, senza criterio di principii, che siamo dove tutti vorremmo non essere, ma ci siamo e dobbiamo uscirne. Il mezzo è certamente il più essenziale, è la giustizia per tutti.

Signori, voi riuscirete a questo, qualora continuerete per codesta via: che l'empirismo vi fa credere avere ritrovato i mezzi per raggiungere lo scopo, e, perchè i mezzi sono inadatti, ve ne allontanano. E quello che ci ha di peggio, è che, mentre credete che i mezzi che voi usate vi menino allo scopo che vi prefiggete, vi allontanano invece da quello.

Io domando se saranno vostri amici coloro che fanno sempre plauso a questo vostro metodo o coloro che lo combattono, e che lo combattono con argomenti ragionevoli, e dopo che il tempo e l'esperienza li hanno fortificati.

Io ho preso la parola su questo argomento, benchè fossi scritto sopra altro punto, di che può far fede l'onorevole nostro presidente; ma vedendo che con la *impari esagerazione*, proposta in questo articolo, e con i favori di diminuire per taluni, turberete l'attuale percezione e diminuirate l'introito avvenire, ho creduto dovere di unire alla bella parola dell'onorevole Cancellieri anche la mia.

E vi dirò, o signori, che, mentre voi caricherete il paese di tanta ingiustizia, non porterete nessuna utilità alla finanza.

Ed invero, o signori, vi faccio un'ultima considerazione, ed avrò poi finito, per convincervi che, appoggiando la proposta Cancellieri, si viene in aiuto alla finanza; mentre essa crede avere un soccorso dalle vo-

stre disposizioni, e voi lo rendete impossibile, problematico.

Signori, il matrimonio non è una cosa necessaria, ma voi l'avete resa impossibile, l'avete resa problematica.

Voi non potete immaginare che cosa fate con questa legge: voi distruggete affatto la famiglia; voi che amate ad essere i redivivi Romani! Ma, Dio mio, siete da essi mille miglia lontani! Essi volevano l'incremento della famiglia, voi ne procurate la distruzione. Voi create della gente mancipia, schiava domesticamente alle denunce ed indiscretezze fiscali; e volete sperare ad una generazione degna della libertà vera?

Quando voi avete messo la tassa nei rapporti di parentela, credo sarete stati persuasi che i movimenti degli affari derivanti dai rapporti di parentela sarebbero per lo meno, nel 1868, quali erano nel 1867; e quindi, aumentando le tasse sopra codesta categoria, vi pensate aumentare nel seguente anno l'introito del precedente.

Il matrimonio non è una necessità costante, imprescindibile; e credo che, se continueremo con queste leggi, dovremo tassare il celibato per avere largo introito. Dunque supporre un numero costante è erroneo; ma gli atti volontari diminuiscono in proporzione degli ostacoli che l'impediscono, dunque dovete supporre, per questa legge, diminuzione.

Non è serio, o signori, codesto modo di proporre e di ragionare. E mi sorprende venire da uomini seri e da maestri che voi siete, e tali ciascuno di voi io singolarmente stimo. Ma quando vi veggio uniti venire a fare simili proposte, vedo che l'ente collettivo trasforma e distrugge la dignità e la sapienza dell'ente singolare. (*Ilarità*) E questo è certo un effetto; ricerchiamone la causa. Sin dal 1864 io lo diceva all'occasione della discussione del bilancio: ogni intelligenza, la quale vada al potere, o che a quello si deliberi a dare appoggio, quando il metodo arbitrario ed empirico non si muta, scade, si annulla, e spesso senza potersi reintegrare; il paese si sfaccia, le istituzioni si falsano, gli uomini più adatti si demoliscono e si arriva là dove, con assai dolore dell'animo mio, vi veggio ridotti; ma se sapete osare con coraggio, con coscienza e coi dettami della scienza e della libertà vera potrete rialzare questa nostra Italia, ed avreste sempre appoggio e leale cooperazione dai miei amici e da me.

Volevate, contraddicendovi, proporre un favore ai matrimoni? Dovevate coordinare le agevolazioni; ma voi diminuite per favore una delle possibilità ad agevolare i matrimoni, ed esagerate le tasse sopra tutto lo sviluppo degli affari di famiglia e di parentela che vi si riferiscono; dunque non vedete che siete in contraddizione? Gli ostacoli diretti o indiretti ad atti che non sieno necessari costituiscono la impossibilità dei fatti medesimi. Non è egli vero adunque che voi diminuite i matrimoni? E quando avrete, a forza di

ostacoli frapposti, diminuiti i matrimoni, cosa avrete fatto? Avrete fatto precisamente, come si dice, la zuppa nel paniere; e che cosa ne avrete? Non più il pane e l'acqua con che volevate fare un nutrimento, non più la farina, ma una materia corrotta; quindi io vi dichiaro espressamente che questa volta voi e il Ministero, con la cieca speranza di salvare la finanza, vi allontanate dal raggiungere codesta speranza e turbate la percezione presente, ponete in pericolo la futura e scontentate con la disuguaglianza e l'esagerazione. Le leggi come queste dovrebbero prefinire modo e tempo. Sono aggravii, li riconoscete ingiusti, li difendete con l'abusata parola *necessità*, e vi dimenticate di dichiararli temporanei. Facciamo questa legge per un dato tempo; mettete, a mo' d'esempio, quattro anni. Che se mi dite *necessità delle finanze*, voi non avete diritto di dire: io fo una legge di aggravio che debba durare oltre della necessità.

PRESIDENTE. Onorevole Minervini, si limiti alla lettera *C* sulla quale è aperta la discussione.

MINERVINI. Mi arresto alla lettera *C* e concludo in questi termini: io prego l'onorevole commissario regio, prego la Commissione a non voler fare una legge così sconnessa nelle sue parti e nel suo scopo, ed in questo troverebbe unanimi Destra e Sinistra, proponga un aumento proporzionale e noi lo voteremo: nè valga che si sieno votati o da votare articoli ancora oscuri: la legge non è stata votata, e potremo bene stabilire che sopra tutti gli articoli delle leggi di registro e di bollo, per l'urgenza della finanza, e senza distinzioni, e solo per quel periodo di tempo che sarà necessario, s'imponga un aumento: che se queste tasse desero novanta a cento milioni, con aumento temporaneo del dieci, del venti, del trenta per cento, sarebbe una cosa grave, ma non ingiusta per distribuzione e per tempo, e l'accetterei.

PRESIDENTE. Ella rientra nella discussione generale; ora non si tratta più di vedere se si debba sostituire un altro sistema nella legge, ma bensì di deliberare sul comma che è segnato nella lettera *C*.

MINERVINI. Vengo a far tesoro dell'avvertenza dell'onorevole presidente: sembra che io rientrassi nella discussione generale per dimostrare il mio concetto, ma mi servirà di naturale scusa la stessa condizione delle umane cose, e massime delle nostre condizioni: quindi, restringendo le mie idee, vi dico: non mettete questo aumento come l'avete segnato nel progetto alla lettera *C*, ed invece concordate ad ammettere un aumento proporzionale su tutti, ed allora voteremo la legge, perchè sarà una misura arbitraria, perchè empirica. Innanzi alla legge si ha da essere uguali, e la uguaglianza deve rispettarsi per essere logici e giusti a riguardo di ogni entità, di ogni personalità, di ogni interesse.

Stabilite un termine a questo aggravio, perchè sapete che le tasse sono un male necessario, ma i mali

necessari bisogna circoscriverli ad un tempo che non oltrepassi la necessità. Altrimenti non avremo mai il pareggio, giacchè, aumentando sempre la tassa ed indeterminatamente, avviene, come sino ad ora si è verificato, che le spese non hanno ragione di diminuire, ma di crescere. Sotto questo rapporto raccomando alla Commissione, e prego anche il signor ministro di un aumento ragionevole, e che possa avere un risultato pratico per la finanza, con stabilire però un tempo nel quale presuntivamente questi aggravii debbano cessare.

Ciò che io vi domando è sulla fede delle vostre affermazioni. Voi dite voler trattare tutti ugualmente, lamentare gli aggravii, ma esservi costretti dalla necessità; volere un aumento da tutti; dunque sulla proposta Cancellieri, che con diminuire logicamente spera aumento, non vorrete ritornare; o lasciate le cose come sono, o, volendo aumentare, stabilite, e per un dato termine presuntivo, l'aumento del tanto per cento sopra tutte le categorie tassabili. Non avrete ingiustizia, non perdita di tempo e di spese, e non turbamento nella percezione attuale e pericolo nella ventura.

La nostra meta è una; quando i mezzi che proponete sono inopportuni, pericolosi, contrari allo scopo, e vi si propongono, come quelli da noi proposti, mezzi non ingiusti e che lo raggiungono, dovrete accoglierli, e non corrivarvi nell'errore. E se mi vedete caldo propugnatore di taluni principii, è perchè io divido gli stessi sentimenti che tutti, credo, nudrite, e mi duole vedere, per corrività di stare nelle utopie spesso burocratiche dei signori ministri, non arrendervi ai mezzi capaci di menarci allo scopo comune.

CORSI, relatore. L'onorevole Minervini diresse un grave appunto alla Commissione, che io sento il preciso dovere di respingere. Egli la rimprovera di non avere proceduto con eguaglianza di trattamento di fronte alle diverse provincie, ma di avere piuttosto favorito Genovesi e Toscani, ed avere trascurato le provincie napoletane. Questo rimprovero, signori, sarebbe abbastanza grave se fosse meritato, ma siccome non è meritato, io sento, ripeto, il preciso dovere di respingerlo formalmente.

MINERVINI. Domando la parola.

CORSI, relatore. Io dichiaro all'onorevole Minervini che, quando io e i miei colleghi con i quali ho avuto l'onore di dividere il lavoro in questa Commissione, ci troviamo all'elaborazione di leggi, nessuno di noi si rammenta di essere o toscano, o genovese, o napoletano, ma tutti ci rammentiamo di essere italiani, e quando si tratta di leggi d'imposta, abbiamo presenti le disposizioni dello Statuto, le quali dichiarano che le gravanze debbono essere egualmente ripartite fra tutti i cittadini.

Quindi l'accusa dell'onorevole Minervini manca di ogni fondamento.

Faccio poi avvertire che quando la Commissione ha

accettata la riduzione sopra le tasse di merci, non ha inteso di favorire nessuna località, ma ha inteso di favorire il commercio italiano, generalmente essendo evidente che da questa riduzione non si avvantaggerà solamente Genova, ma Napoli, Palermo e quanti altri centri commerciali possiede l'Italia.

L'onorevole Minervini poi, nelle sue più speciali censure, ha ritenuto che la riduzione di tassa sulle donazioni per causa di matrimonio fosse un favore concesso alla Toscana. Io ho l'onore di dichiarare all'onorevole Minervini che la consuetudine alla quale accennava quando discusse sopra l'articolo 3, non è una consuetudine toscana, poichè in Toscana non c'è la consuetudine che il suocero faccia donazione alla nuora; la consuetudine invece, per le informazioni che io ne ho, è della Lombardia, e la ragione non è stata quella di accordare un favore alla Lombardia, ma è stata quella invece di accordare un favore al pubblico erario, perchè la conseguenza della grave imposta era questa, che il suocero invece di fare apparire nell'atto dotale che faceva una donazione alla nuora, passava il contante al padre di essa, il quale la faceva figurare nella somma di dote; così in luogo di pagare l'8 o 10 per cento, non pagava che un quarto per cento. Questi sono i favori che la Commissione ha inteso di fare alle diverse provincie.

L'onorevole Minervini, il quale ci ha invitati a nome di carità di patria ad accogliere le sue proposte, permetta che, a nome di carità di patria, lo esorti a cessare una volta dal triste vezzo di dire a speciali provincie che sono maltrattate. Qui trattiamo tutte le provincie ugualmente, ed il male maggiore che si può fare loro è quello di farle credere che le tasse sono ingiuste. Noi dobbiamo discuterle qui quanto più si può, dobbiamo basarle sopra principii retti; ma, dopo discusse e votate, dobbiamo rivolgerci ai nostri elettori, ai concittadini nostri, e dir loro che la carità di patria e la giustizia insegnano che si debbono pagare le tasse che sono necessarie per supplire ai bisogni dell'erario. (*Segni di viva approvazione a destra*)

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Cancellieri.

MINERVINI. Ho domandato la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINERVINI. Ammetterò l'onorevole nostro presidente che, se vi è caso in cui fatto personale vi sia, è quello che sorge dopo la risposta dell'onorevole Corsi.

L'onorevole Corsi mi ha fatto dire quello che io non ho detto, e se avesse avuto la bontà di seguire il mio sillogismo, si sarebbe accorto che non era nella mia intenzione di dire quello che ha supposto che io abbia detto.

Io debbo osservare alla Camera che le cose da me dette sono perfettamente nell'inverso del senso che l'onorevole Corsi ha voluto dar loro.

Io non ho detto che del favore dato dall'articolo 3 (favore lo diceva la Commissione e favore l'ha detto l'onorevole Corsi), del favore dato, ripeto, ai matrimoni non ne gode tutto il paese. Mai no. Io diceva che questa è una protezione data a talune provincie dove vi ha, al dire dell'onorevole Corsi, l'uso di quei doni da suocero e nuora, ed avrò equivocato dicendo essere la Toscana. L'onorevole Corsi mi avvisava dovessi dire la Lombardia, ma questo prova anzi la mia imparzialità nel trattare una legge generale.

Io diceva che questo peculiare uso, per cui si è fatto un articolo di legge, mi pare che sia una cosa che non sta colla generalità dei principii. Se poi sia la Toscana o la Lombardia, se io mi fossi sbagliato nella indicazione della provincia favorita, ciò dimostra che non vi era in me nessuna idea d'indicare una provincia piuttosto che un'altra. Guardava la cosa da un punto di vista generale.

In quanto poi a ciò che l'onorevole Corsi concitatamente ci diceva in ultimo, io sento il dovere di dire dinanzi alla Camera, dinanzi al paese e dinanzi alle tribune, che qui ci odono (*Rumori a destra*), che noi abbiamo propugnato sempre l'uguaglianza e la giustizia.

PRESIDENTE. Non si dirige mai la parola alle tribune, ma soltanto alla Camera ed al presidente!

MINERVINI. Sarà al paese e non alle tribune.

Ora io dico che da questi banchi noi abbiamo sostenuto tutte le imposte ragionevoli...

MASSARI G. Nessuna!

MINERVINI... e non abbiamo votato quelle che voi votando siete riusciti a portare al fallimento il paese.

Voci a destra. Non è vero!

PRESIDENTE. Ella fa delle insinuazioni che non posso tollerare; la chiamo all'ordine!

MINERVINI. Io non faccio che rispondere ad insinuazioni state fatte contro di me dall'interruttore.

PRESIDENTE. Nessuno ne ha fatte; è lei che si è rivolto alla Destra, e censurò leggi votate dalla Camera, le quali, per di più, sono leggi dello Stato.

MINERVINI. Io credo non essere uscito dai limiti. Se però nell'impeto della discussione mi sono spinto troppo oltre, non era la mia volontà, ed il presidente sa bene essere mio uso di non corrivarmi; e, se fossi uscito dai limiti, avrei io stesso dichiarato di aver torto, ma io dovea rispondere al mio (che dovrei credere) amico Massari il quale mi ha detto: non avete votato nessuna legge d'imposta.

MASSARI G. Ho detto il vero.

MINERVINI. No, noi abbiamo proposto e votato quelle che credevamo ragionevoli, e non quelle che ci hanno portato al punto che l'onorevole Cambray-Digny ha ritrovato, e per cui ha dovuto gridare al fallimento, ai mezzi eccezionali e straordinari di provvedimenti finanziari.

PRESIDENTE. Onorevole Minervini, ella ha chiesto la parola per un fatto personale; quindi non deve sco-

starsene, e tanto meno dar luogo ad altri incidenti personali nella Camera.

MINERVINI. Ho finito.

Io volevo concludere osservando che, quando io parlo di tasse e di giustizia parlo nell'interesse di tutta Italia; e, se ho fatto il raffronto delle tabelle, l'ho fatto a questo scopo; il mio argomento sta in ciò che, se a chi pagava 55 fu enorme imporre 2 55, sgravando gli altri; ora, volendo ancora rincarare questo, credo essere ciò nè politico, nè ragionevole.

Signori, non commettiamo un errore gravissimo.

Detto questo, credo di avere adempiuto ad un dovere.

Signori, smettiamo di credere che l'unità d'Italia si imponga a parole o con questi mezzi. L'Italia è ancora imbastita, ma non cucita; noi dobbiamo cucirla, ossia creare interessi comuni, serbandone la vera giustizia e la libertà possibile. Nè favore a luoghi, nè idolatria a persone o partiti, giustizia ed eguaglianza per tutti.

PRESIDENTE. Onorevole Minervini, l'ho già avvertito tre volte che stesse nel fatto personale. Se si allontana ancora, devo impedirle di continuare. Non mi costringa ad un atto spiacevole.

MINERVINI. Non sarà il caso di questo.

PRESIDENTE. Allora voglia porre fine al discorso.

MINERVINI. Io diceva unicamente che, quando noi veniamo a discutere questa legge, ci vediamo dolorosamente in due campi avversi, mentre siamo schierati per lo stesso scopo. La differenza sta che noi non ammettiamo che lo scopo giustifichi tutti i mezzi; invece vogliamo che allo scopo sieno volti i mezzi giusti, possibili ed attuabili.

E noi non diciamo che i tributi non si avessero a pagare: diciamo che bisogna spendere in proporzione di quello che si ha, e procurare di migliorare gl'introiti nel bene comune, con mezzi legittimi.

La condizione empirica ed erronea in cui il Ministero si avvolge da sette anni pone fatalmente la Camera in codesta dispiacevole ed inconciliabile disparità di opinioni; perocchè la via erronea, che la Destra appoggia, deve essere combattuta, e lo sarà sempre dall'Opposizione.

Detto questo, io credo di aver purgato me da qualunque imputazione, avendo altresì dichiarato che con voi mi reputo sempre solidale, e lo sarò, comunque vi combattessi. Se l'onorevole Corsi avesse seguito il mio discorso dall'esordio all'epilogo non avrebbe detto quello che disse.

CANCELLIERI. Mi dispiace che la discussione sia passata in un campo molto diverso, in questioni personali più o meno irritanti, che temo possano portare una certa distrazione intorno all'oggetto principale di cui ci occupiamo.

PRESIDENTE. No, no: vi è piena calma. (*ilarità*)

CANCELLIERI. Ho domandato la parola perchè l'ono-

revole relatore della Commissione avvertiva non intendere entrare nella discussione teorica intorno alla giustizia ed alla maniera di tassare i trasferimenti per donazioni. Egli diceva non essere oggi il momento per discutere sopra la ragione critica di tassare in questo od in quell'altro modo, in questa od in quell'altra misura. Siamo in presenza di un bisogno della finanza, egli soggiungeva: vediamo che ci si presenta un mezzo di aumentare il prodotto e senz'altro ne profittiamo, riservando ad altro tempo lo studio sopra il sistema più o meno razionale di cotesta imposta.

Non posso, a dir vero, sottoscrivere a simili ragionamenti, poichè ritengo che, trattandosi d'imposte, quello che principalmente si richiede, è di dare alle medesime la sanzione della giustizia e della legittimità, acciocchè nella loro percezione non facciano poi rivoltare contro di esse il senso popolare.

Premessi questi cenni, mi limito a fare poche osservazioni su quanto ha detto testè l'onorevole Corsi.

Egli diceva doversi elevare la tariffa per avere una maggiore entrata, ma si affrettava a soggiungere che gli aumenti colpivano in proporzione uguale tutti gli articoli in esame. Credo poter dimostrare l'inesattezza di cotale asserzione. Nelle donazioni tra ascendenti e discendenti, la tassa da 50 centesimi si è portata a lire 1 per cento, il che significa essersi raddoppiata. E frattanto osservo che tra zii e nipoti ed altri parenti non si è aumentata che dal 5 al 6, e dal 7 all'8 per cento. Si vede dunque che ci è molta differenza tra l'elevazione applicata alle donazioni tra discendenti ed ascendenti, in ragione del doppio, e l'elevazione portata tra zii e nipoti ed altri parenti più lontani, che sta in ragione del quinto o del sesto dappiù.

Il trattamento non è dunque uniforme, poichè per gli uni si raddoppia la tassa, per gli altri si aggiunge un terzo come per le donazioni dei coniugi, e per gli altri infine si aggiunge un quinto ed un sesto. Quali sono poi le tasse che la Commissione ha aumentato? Quelle degli ascendenti e discendenti, e poi quella fra coniugi, e finalmente quella fra zii e nipoti e cugini germani; ma, come ho fatto osservare, l'elevazione è stata maggiore quanto più prossima è stata la relazione di parentela fra donante e donatario.

Eppure si sarebbe dovuto adottare il principio opposto, quello cioè di elevarsi gradualmente la tassa in una ragione inversa, cominciando a sopratassare le donazioni che hanno luogo tra persone estranee, poi quelle tra persone di remota parentela, e finalmente al caso estremo ed in misura assai più mite le donazioni e le successioni in linea retta e tra coniugi.

Per verità non saprei come qualificare il fatto della Commissione, che raddoppia la tassa per le donazioni tra ascendenti e discendenti, elevandola di metà per quelle dei coniugi, e di un quinto e di un sesto per quelle dei fratelli, zii e cugini, e lasciando poi come sta-

vano e senza alcun aumento le tasse per le donazioni in favore dei parenti di grado remoto e degli estranei.

Ecco l'uguaglianza di trattamento di cui faceva vanto l'onorevole relatore della Commissione!

Altra osservazione mi resta a fare sulle contraddizioni in cui è caduta la Commissione.

Per l'articolo 3, già votato fu ridotta a metà la tassa per le donazioni che hanno luogo in occasione di matrimonio, quando sono fatte da terze persone, e frattanto la stessa Commissione, modificando la legge, e precisamente all'articolo 96 della tariffa, propone elevarsi dal due al tre per cento la donazione che si fa tra sposi nell'atto del matrimonio escludendo cotali liberalità dal beneficio del citato articolo 3. Di modo che si avrà questa conseguenza, che una donazione di un fratello fuori dell'occasione del matrimonio sarebbe tassata col 5 per cento, e quella tra coniugi sarebbe soggetta alla tassa del 3 per cento. Però le stesse donazioni fatte ugualmente in occasione e per causa di matrimonio avrebbero trattamento opposto in quanto che quella del fratello, ridotta la tassa a metà, pagherebbe il 2 e mezzo per cento, e l'altra pagherebbe sempre il 3 per cento, vale a dire di più che la donazione tra fratelli.

Mi pare che la Commissione dovrebbe un po' riflettere a questa inconseguenza e dovrebbe almeno riservarsi a mettere in armonia le sue disgregate proposte per evitare gli antilogismi di quella specie. Ho aggiunto queste poche osservazioni non perchè spero che possano influire a modificare il voto della maggioranza, ma soltanto per mettere in rilievo le disuguaglianze di trattamento, e le contraddicenti disposizioni del progetto della Commissione. Del resto gioveranno le mie parole come protesta contro il voto che sarà emesso.

PRESIDENTE. Dunque proposte non se ne fanno?

CANCELLIERI. La proposta suppressiva.

PRESIDENTE. Vuol dire che quando si metterà ai voti la proposta della Commissione, quelli che saranno per la soppressione, voteranno contro.

CANCELLIERI. Anzichè una proposta faceva ultimamente invito alla Commissione per coordinare, se lo credesse, la disposizione dell'articolo 3 con quella relativa alla tassa sulle donazioni fra gli sposi in occasione di matrimonio.

PRESIDENTE. Bisognerebbe che formulasse una proposta esplicita.

La parola spetta all'onorevole Vacchelli.

VACCHELLI. Ho domandato la parola per togliermi dal dubbio di un equivoco, che mi pare nascerebbe votando la lettera *G* dell'articolo 9 nei termini proposti dalla Commissione.

La tariffa annessa alla legge del 1866, all'articolo 95, stabilisce la massima che le donazioni fatte per costituire la dote alle figlie pagano la metà dell'imposta attribuita in genere alle donazioni fra ascendenti e di-

scendenti, e ciò precisamente nel capoverso di questo articolo.

La Commissione assai giustamente, a mio credere, propose nell'articolo 3 di estendere questo favore ai matrimoni anche pei casi in cui la dote fosse costituita da terze persone; e la Camera votando questo articolo ha ridotto alla metà le tasse imposte sulle donazioni e liberalità fatte a contemplazione di matrimonio da terze persone che non siano ascendenti nè discendenti degli sposi. Ne viene quindi che il favore dell'articolo 3 non è accordato alla costituzione di dote fatta dagli ascendenti, ma soltanto alle costituzioni di dote che provengono da terze persone. Se lasciassimo sussistere il capoverso dell'articolo 95, poco male, perchè questo capoverso completerebbe la disposizione dell'articolo 3 e farebbe ricadere questo favore anche sulle costituzioni di dote fatte dagli ascendenti; ma la Commissione ne propone la soppressione, e di tal modo viene meno in confronto dei genitori il beneficio di pagare una tassa minore. Prego pertanto l'onorevole relatore a volermi essere cortese di schiarimenti sopra questa disposizione.

CORSI, relatore. Sarà facile il chiarire l'onorevole Vacchelli per la richiesta che viene a fare. Lo prego ad aver presenti... (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. Prego i signori deputati di prestare attenzione alle importanti questioni che si discutono.

CORSI, relatore... le disposizioni dell'articolo 95 della tariffa nella prima parte che riguarda alle donazioni fatte tra ascendenti e discendenti e la seconda parte che riguarda le donazioni fatte dai medesimi alle figlie per titolo di dote. Ora la Commissione colla lettera *B* dell'articolo 9 ha inteso d'abolire questa distinzione e di unificare le donazioni fatte tra ascendenti e discendenti colle donazioni fatte per causa di dote e d'elevare la tariffa da 50 centesimi ad una lira. Invece nell'articolo 3 la Commissione ha inteso che per quelle donazioni che si fanno da persone diverse degli ascendenti e discendenti la tassa sia ridotta di metà. Costoro, cominciando dai gradi più prossimi, pagheranno una lira e mezza, e così di seguito, in ragione della prossimità della parentela. Mi pare quindi che non vi sia nè equivoco nè contraddizione fra queste due disposizioni.

L'articolo 3 provvede alle donazioni fatte da persone diverse degli ascendenti e discendenti; la lettera *C* dell'articolo 9, che si riferisce all'articolo 95 della tariffa, provvede alle donazioni fatte fra ascendenti e discendenti per causa di dote o altro titolo, quindi le varie disposizioni riguardano persone diverse, non v'è alcuna confusione nelle medesime. Nella lettera *C* parmi sia chiaramente detto che è abrogata la seconda parte di detto articolo 95.

Con queste spiegazioni mi auguro avere reso chiaro il concetto che non appariva tale all'onorevole Vacchelli.

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma relativo alla lettera *C*, così concepito:

« La tassa proporzionale di centesimi 50 di che all'articolo 95 della tariffa, è portata a lire 1 per ogni cento. È abrogata la seconda parte di detto articolo. »

(È approvato.)

« *D*) La tassa proporzionale stabilita dall'articolo 96, è elevata a lire 3 per ogni cento lire. »

(È approvato.)

« *E*) La tassa proporzionale, di che all'articolo 97, è elevata a lire 6 per cento, quanto alle donazioni, assegnazioni o liberalità ivi indicate, quando hanno luogo tra zii e nipoti, o tra prozii e pronipoti. »

(È approvato.)

« *F*) La tassa proporzionale, stabilita dall'articolo 98, è portata a lire 8 per cento. »

(È approvato.)

« *G*) All'articolo 104 della tariffa è aggiunta la seguente disposizione:

« Sono soggetti alla tassa fissa di una lira i certificati o dichiarazioni di conformità o autenticazione delle copie o estratti di atti o documenti in forma pubblica o privata, fatte dai notai, archivisti, o altri pubblici ufficiali autorizzati.

« La stessa tassa è applicabile alle autenticazioni delle firme apposte nelle scritture private di cui all'articolo 1323 del Codice civile.

« Questa tassa sarà corrisposta mediante l'apposizione di una marca di registrazione, da applicarsi prima che sia scritta la dichiarazione o certificato di conformità o autenticazione, e da annullarsi facendo passare sulla medesima due linee almeno della scritturazione del certificato o dichiarazione.

« Ciascuna contravvenzione sarà punita colla pena pecuniaria di lire dieci a carico del notaio, archivista, o altro pubblico ufficiale autorizzato.

« I funzionari sopra indicati che, giusta l'articolo 110 della legge di registro, sono sottoposti alla tenuta del repertorio, avranno obbligo, sotto la pena comminata in quell'articolo per la omissione, d'inscrivere nel medesimo anche le dichiarazioni o certificati di conformità o autenticazione delle copie o estratti anzidetti, sotto la data della rispettiva emissione.

« Sono eccettuate dalla tassa sopra stabilita le autenticazioni, dichiarazioni e certificati anzidetti, relativi agli atti di che nell'articolo 143 della legge di registro, a quelli d'uscire, e alle sentenze ed atti giudiziari pei quali è provveduto alla lettera *N* del presente articolo. »

Sopra questo comma sono iscritti parecchi deputati.

Il deputato Piccoli ha proposto un emendamento a questo comma così concepito:

« L'autenticazione delle firme apposte nelle scritture private, di cui all'articolo 1323 del Codice civile è soggetta alla tassa di una lira se una sola è la firma che viene autenticata; se le firme sono più, la prima è

soggetta alla detta tassa di una lira; ognuna delle altre alla tassa di centesimi cinquanta.

« Pel pagamento della tassa non si computano le firme dei testimoni.

« Queste tasse saranno corrisposte, ecc. »

L'onorevole Piccoli ha facoltà, se crede, di svolgere il suo emendamento.

PICCOLI. Voglio sperare che il mio emendamento non entrerà nel numero di quelli ai quali dichiarava ieri la guerra l'onorevole ministro per la finanza; imperocchè, a vece di scemare l'introito dello Stato, il mio emendamento tende ad accrescerlo: e sebbene l'aumento sia lieve non credo sia da trascurarsi se è vero che nelle leggi della natura di quelle che ora facciamo conviene tener conto anche dei minori proventi.

La vostra Commissione propone che, ogni qual volta occorre di autenticare le firme in una privata scrittura, sia da pagarsi una tassa fissa di lire una. Io consento nel concetto della Commissione, ma parmi che essa non sia andata abbastanza avanti, perchè io non trovo ragione alcuna per tassare egualmente l'autenticazione di una firma sola come di più firme.

Nè si dica che questa autenticazione avviene in un atto solo, perchè, quantunque essa possa farsi ad un tratto per parecchie firme, tuttavia non è evidente che tanti sono gli atti di autenticazione quante sono le firme. Per conseguenza la logica vorrebbe che ogni autenticazione portasse una nuova tassa, e tante fossero le tasse quante sono le firme.

Avendo però riguardo al comune interesse, che molte volte si risolve in una scrittura privata, io propongo che si paghi il diritto di una lira per la prima firma, e per le successive non si paghi altro che la tassa di centesimi cinquanta per ciascheduna.

Non tengo poi conto delle firme dei testimoni, perchè essi appartengono all'atto, e sono una quantità costante.

Non aspiro al brevetto d'invenzione per questo emendamento. Io confesso francamente che l'ho appreso da un'altra legge che è in vigore, e si osserva nelle provincie venete, e spero quindi che, siccome l'esperienza di molti anni ha dimostrato che si applica senza inconvenienti e senza suscitare lagnanze, vorrà la Commissione accettarlo, e vorrà pur accettarlo il Governo.

MINERVINI. Io parlo nel senso del Governo e della Commissione. Ma sapete perchè? Perchè credo che si raggiunga con la mia proposta di guarentire dei diritti, messi finora in pericolo; e questa garanzia darà una cospicua entrata al signor ministro, alla quale non pensava forse la Commissione; ed affermo che, ove passasse la mia proposta, questa sola vi darà l'aumento positivo, che dalla vostra, vi dichiaro per mio convincimento, non potrete raggiungere.

PRESIDENTE. Onorevole Minervini, intende di fare una proposta?

MINERVINI. Sì, la leggerò prima.

PRESIDENTE. Sarebbe stato meglio che fosse conosciuta prima; così la Commissione l'avrebbe esaminata per tempo, e vi avrebbe potuto rispondere.

MINERVINI. Noi avendo diverse legislazioni e fino ad un certo punto diverse procedure, diverse leggi sul notariato, sopra i privilegi e le ipoteche, credemmo, o meglio credeste (perocchè io fui contrario) che l'unificazione potesse farsi così ad un tratto, di tutto e per tutto. Credeste unificate molte cose che sono per loro natura diverse; onde è che mi permetterete di dirvi che lo scopo latente e plaudente di una legge di tassa (poichè tutte le leggi di tassa si debbono colorire) si è il famoso corrispettivo di una garanzia; di un pubblico servizio e l'idea nel campo astratto del pensiero.

E così la carta, mezzo di concretamente trasmettere le idee, qualora si tratti di atti o contratti della vita, nascenti dal civile consorzio, si è creduta, essendo necessaria, di doversi dall'ente Stato solo fornire, e farsene pagare il monopolio, non in ragione del mezzo, ma dello scopo. E questo non bastò; si volle ad ogni atto o contratto, indipendentemente dal pagamento, dal mezzo di esprimerlo, conchiuderlo, vindicarlo, che era la carta, imporre una tassa di registro, e si disse perchè così si assicura la data dell'atto o del contratto, e ne deriva necessaria una garanzia. Ecco l'origine data per colorire le leggi di bollo e di registro.

Ora, sotto questo rapporto, le diverse leggi degli Stati una volta spartiti e non riuniti nell'Italia una fecero sì che queste diverse leggi, sia di procedura che di notariato ed ipotecarie, nel fondersi inconsideratamente, avessero perfettamente travolte le idee dalle quali s'informano la legge di registro e quella del bollo. Ed è tanto vero che, mentre il registro dell'atto deve assicurare che nel giorno tale, e talvolta per la procedura *ad horas* l'atto era seguito, non poteva darsi all'agente ministeriale credito di ciò, per non essere sicuri che si fosse l'atto eseguito; quindi venne l'obbligo delle registrazioni, e voi trovate che colle vostre proposte avete dato agli uscieri venti giorni di tempo, ai notai non so qual altro tempo, per cui la data della registrazione sarà nell'arbitrio degli agenti ministeriali. E questo è un danno che può essere efficace di gravissime conseguenze là dove sia necessaria la certezza della data dell'atto.

Ma non crediate ch'io voglia entrare in una discussione a questo riguardo, dove dovremo penetrare quando vorremo stabilire la legge di registro e bollo su quei principii i quali possano andare d'accordo colle esigenze delle finanze e con la tutela dei diritti dei cittadini.

La retribuzione della tassa per un pubblico servizio deve rendere codesto servizio; ma se voi mi dite che assicurate la data, e poi, assegnando termini lunghi la mettete in pericolo, vi ha da rivedere e da riformare.

Ora nel Codice comune sta scritto che si possono fare i contratti in forma privata.

Il Codice dice che il notaio può autenticare la firma della scrittura privata. La nostra legge attuale, a differenza delle altre leggi preesistenti in più luoghi, permette la trasmissione delle proprietà immobiliari e la costituzione dell'ipoteca non solo per atti autentici, ma anche per scritture private, semplici ed anche da notaio autenticate. Dunque voi avete data alla libertà dell'individuo grande sviluppo col concedere dei diritti senza l'autenticità degli atti positivamente pubblici.

Ora se questo voi avete voluto, credete voi (e qui prego l'attenzione del commissario regio, dell'onorevole ministro della finanza e della Commissione) credete voi che non si debba assicurare l'esistenza e la data certa di questi atti? Certamente che sì. Ora, che cosa fa il notaio autenticando le firme dell'atto? Dice che quelle firme sono dei sottoscrittori. Questo dà l'autenticità all'atto, ma non gli dà la data; gli dà autenticità nel senso che in quel giorno, come scrisse nel repertorio, vi sia stata una permutazione, una vendita, od altro che sia. Dunque voi non avete mezzo nè di sapere se la tassa è stata frodata, nè di conoscere il titolo che avete ammesso al favore ed alla guarentia dell'autenticazione.

La mia proposta è la seguente. Io pregherei la Commissione, prima che si chiuda la discussione sulla seconda parte della tariffa, di tenerla presente; ed, ove volesse degli schiarimenti, io sono pronto a fornirli, ma credo che, dirigendo le mie parole all'onorevole signor ministro, gran parte della discussione, che io mi permetto di fare ancora, sarà ristretta da cotesto appello al prelodato signor ministro.

Io propongo due cose: in primo luogo, che gli atti privati, dei quali la legge guarentisce il valore, siano possibilmente, come la legge vuole, autenticati; ma soggiungo: non potrà un notaio autenticare l'atto privato, se non sia stato registrato. Ed è così che voi allora assicurate che il contratto tale nel giorno tale avvenne, ossia voi ne consentite la registrazione ed avrete contratti privati autenticati i quali avranno lo stesso valore di atti autentici. In secondo luogo, negli atti privati la legge che ha imposto nelle provincie meridionali cinquant'anni (ed è la legge francese migliorata) imponeva la registrazione della scritta privata e con l'obbligo di rilasciarne copia legale in carta da bollo e collazionata all'ufficio di registro.

Se noi abbiamo conservato il favore alle scritture private; se ne abbiamo permessa l'autenticazione, io propongo, come tutta giustizia, che l'atto privato, nel momento della sua registrazione, debba essere dalla parte che vuole registrarlo depositato in copia da lui collazionata presso il ricevitore del registro. Con ciò voi avrete la percezione del bollo di cinquanta cente-

simi per ogni copia dell'atto, e quest'entrata ammonterà a parecchi milioni.

Supposto che in un anno si facessero in media otto milioni di scritture private; supposto che ciascuna fosse di un sol foglio di carta bollata; avreste un introito senza spese di quattro milioni di lire, e se immaginate che in media ogni copia fosse, come è di fatti, di due fogli di carta, il prodotto sarebbe di otto milioni. E con piccolo onere, compensato dalla data certa e dalla ricerca sempre del contenuto nell'atto, voi avrete ottenuto con la garanzia di molti diritti un certo introito senza spese e senza discussioni.

Nel nostro Codice, al pari che nel Codice napoletano e in quello francese, sta stabilito questo principio, che la parte, la quale vuole avere copia di una scrittura privata, possa citare l'altra parte dinanzi al presidente del tribunale per ottenerla; questa legge nostra suppone l'esistenza della copia presso il registro o presso un archivio qualunque e nella sua dicitura integra: ma ciò non essendo disposto dalla legge di registro e di bollo, ne avviene che sia nel Codice un diritto, il quale non possa essere praticamente sperimentato.

Quindi accade, che quando l'originale venisse nascosto o smarrito, non si possa, per effetto della legge che ci governa, chiedere la copia o al registro od all'archivio che sia. Dunque evidente giustizia è che si obblighi al rilascio delle copie degli atti privati al registro o ad un archivio da destinare.

La mia proposta pertanto è la seguente, e la raccomando al signor ministro, al commissario regio ed alla Commissione.

Notate adunque che, sebbene io votassi contro a questa legge, tuttavia sono sempre costante a coscienza fare in modo che il meglio si possa raggiungere. Non dividendo le idee di coloro che hanno tutt'altro convincimento in rapporto a questa legge, io non tralascio di essere vostro collaboratore al meglio: spero vogliate accettarmi.

La mia proposta è questa:

« Nell'atto della registrazione dei contratti ed atti privati, si dovrà rilasciare la copia collazionata conforme all'originale da chi la presenta alla registrazione, ed in carta di 50 centesimi.

« Le copie degli atti e contratti privati saranno, con la menzione della seguita registrazione dell'originale, inviati alla direzione da cui dipendono i ricevitori, onde conservarle per ricercarsene nei modi legali la esistenza ed averne copia.

« L'autentica delle firme negli atti e contratti privati, non potrà essere dai notai apposta sugli atti medesimi, se non qualora fossero stati registrati.

« L'autentica di firma ad atti o contratti non registrati sarà punita con una multa da lire 100 a 500, e nei casi gravi e straordinari potrà dar luogo a provocare la sospensione del notaro. Inoltre i notai restere-

ranno responsabili in solido colle parti contravventrici al pagamento della tassa e multa, incorsa sia a norma della legge del bollo, sia a norma di quella del registro. »

Io questa proposta l'ho meditata lungamente.

Voleva farne oggetto di una proposta particolare; ma poichè voi ritoccate queste leggi per aumentare l'introito, io, sebbene divergente nel modo, siccome sono concorde nel volerne ricavare utile, ve la sottometto.

Se la mia proposta, mentre vi migliora la legge di registro, ne coordina le disposizioni a garanzia di quella civile, credo dobbiate sapermene buon grado. E voglio sperare che sia per meritare la pena che la Commissione, insieme col signor ministro, volessero prenderne cognizione prima che si metta a partito. Io mi dichiaro pronto a dare tutti i chiarimenti statistici coi quali spero di dimostrare che quell'introito che voi sperate dalle altre proposte vi verrà, almeno per una metà, da questa mia sola proposta, la quale con un onere lievissimo, cioè della esibizione della copia delle scritture private nell'atto della registrazione, assicura la data e il contenuto negli atti privati, e garantisce la ricerca delle tasse che possono colpirla secondo loro natura. Quindi, per questo riguardo, vede l'onorevole ministro delle finanze, e vede l'onorevole Corsi che, se io sono oppositore, non lascio però di studiare affinché alla garanzia dei diritti si unisca anche l'utile delle finanze. Spero pertanto che essi vorranno fare buon viso a questa mia proposta.

PRESIDENTE. Onorevole Minervini, mi permetta di farle due brevi osservazioni: la prima è che la sua proposta non mi pare che debba essere inserita nel corpo della tariffa. Sono massime generali che ella sostiene, le quali non si riferiscono punto alla tariffa che ha per unico scopo di determinare le variazioni delle tasse.

In secondo luogo poi la prego a volere in avvenire presentare questi suoi emendamenti almeno il giorno anteriore alla discussione, tanto più quando sono lunghi una pagina e mezza, onde essi possano essere stampati, esaminati dalla Commissione e distribuiti agli onorevoli deputati; poichè ben si vede come sia difficile poter improvvisare un avviso quando si tratta di emendamenti sostanziali e complessivi come il suo. Questo lo dico nell'interesse del buon andamento della discussione, ed anche in quello del proponente, poichè allora la proposta può essere assai meglio apprezzata.

MINERVINI. L'onorevole presidente mi ha fatto due osservazioni, ed io dichiaro che le accetto; me ne faccia anche di più, io le accetto tutte. Egli mi osserva che avrebbe desiderato che io avessi presentato prima il mio emendamento. Io mi permetto di osservargli che non mi sarei mai creduto che la discussione generale fosse stata compendiata nell'articolo 9.

PRESIDENTE. Perdoni, protesto contro questo compendio; si è discusso completamente.

MINERVINI. Parlo della discussione generale.

PRESIDENTE. Sono sei giorni che si discute, ed ella sarà stata informata che non si è fatto quasi alcuna discussione generale.

MINERVINI. Io accetto l'osservazione fatta dall'onorevole presidente. Credo però che il signor ministro e la Commissione terranno conto della mia proposta, e non vorranno tanto badare al tempo della sua presentazione.

PRESIDENTE. L'articolo che propone il deputato Minervini verrebbe dopo la prima parte della tariffa, che si discute. Non è così, onorevole Minervini?

MINERVINI. Questo non ha per me nessuna importanza...

PRESIDENTE. Non ne fa questione di forma: basta.

MINERVINI. Veda la Commissione dove crederà di collocarlo.

PRESIDENTE. Chiedo se sia appoggiato questo nuovo articolo che propone l'onorevole Minervini.

(È appoggiato.)

L'onorevole commissario regio ha facoltà di esprimere il suo parere tanto sull'emendamento del deputato Piccoli quanto su quello dell'onorevole Minervini.

FINALI, commissario regio. Come la Camera vede, il ministro delle finanze non può opporsi ad un emendamento, il quale in sé è ragionevole e vantaggioso alle finanze come quello dell'onorevole Piccoli.

In quanto alla proposta complessa dell'onorevole Minervini, in massima dichiaro che il Governo non dissente dall'accettarla, ma ad esame, perchè bisogna coordinarla coll'insieme della nostra legge del bollo e registro e coll'insieme anche delle modificazioni proposte dalla Commissione, la quale deve pur vedere con qual temperamento possa adottarsi, ed in qual luogo più propriamente possa venir collocata. Ma c'è qualche cosa sulla quale dovrei fare le mie riserve.

Mi pare, ad esempio, che l'onorevole Minervini voglia costituire una specie di archivio presso le direzioni da cui dipende l'ufficiale del registro, il che non mi parrebbe opportuno, perchè in ogni provincia ed in alcuni centri della provincia vi sono archivi notari o altri archivi destinati alla conservazione degli atti.

Egli propone altresì di stabilire pei notai una sanzione penale per vietare di autenticare copie di atti non registrati e bollati in conformità delle leggi; ora, tale obbligo e tale sanzione credo si trovino nell'articolo 106 della legge vigente, che è uno di quegli articoli che l'onorevole Curti proponeva di sopprimere.

Con queste riserve io dichiaro di accettare ad esame l'emendamento dell'onorevole Minervini.

CORSI, relatore. La Commissione accetta il rinvio dell'emendamento Minervini, nel quale mi pare che qual-

che cosa da studiare ci sia e che forse potrebbe riuscire utile, ma non potrebbe dichiarare fin d'ora se accetta o non accetta.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione accetta il rinvio dell'articolo di aggiunta proposto dall'onorevole Minervini per riferire su di esso nella tornata di domani.

Credo che non ci sia opposizione a questa proposta.

Relativamente all'emendamento del deputato Piccoli la Commissione l'accetta?

CORSI, relatore. L'emendamento Piccoli alla Commissione non apparirebbe poi capace di dare un aumento di entrata.

L'onorevole Piccoli propone che, quando vi sono più firme da vidimare, sulla prima si paghi una lira, sulle altre 50 centesimi. Criterio per questa distinzione io non saprei vederne, perchè, per esempio, se si tratta di un contratto ove più sono i sottoscrittivi solidali, perchè obbligare uno di essi a pagare la tassa di una lira e l'altro quella di 50 centesimi? l'interesse è comune a tutti, quindi sarebbe giustizia che la tassa fosse eguale per tutti. Credo quindi che si potrebbe, non per far denari, ma per un certo riguardo, accettare la parte dell'emendamento Piccoli, colla quale si esonera dal pagamento la vidimazione della firma dei testimoni.

Quanto alla prima parte, non so vedere come possa produrre un aumento di tassa, poichè la tassa è uguale per tutte le firme che debbono essere autenticate.

PRESIDENTE. Dopo queste spiegazioni, l'onorevole Piccoli persiste nel mantenere intero il suo emendamento?

PICCOLI. Mi pare che vi sia un equivoco tra me e l'onorevole relatore della Commissione. La sua proposta è che l'autenticazione delle firme, sieno una o più, venga tassata uniformemente con una sola lira.

Ora, il mio emendamento è diretto ad accrescere il provento di questa tassa; poichè, se si accetta, la prima firma dovrà pagare una lira e le altre 50 centesimi ognuna. Esso è ragionevole, come disse l'onorevole commissario regio, perchè vuole colpire tutte le autenticazioni, le quali sono veramente tante quante sono le parti.

La tassa sull'affare resta una sola. Siccome voi proponete la tassa di una lira, se anche la firma è una, così dovrete pure ammettere la tassa di una lira per ciascheduna delle altre. Io invece mi limito a proporre 50 centesimi per le firme successive. Non credo che vi possa essere difficoltà. Nelle provincie venete, come ho già detto, questo sistema è da parecchi anni in vigore, e non ha mai dato luogo a lagnanze.

PRESIDENTE. Chiedo se sia appoggiato l'emendamento dell'onorevole Piccoli.

(È appoggiato.)

CORSI, relatore. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole Piccoli, dichiaro che la Commissione accetta il

suo emendamento. Era veramente in equivoco sulla portata di esso.

PRESIDENTE. La Commissione adunque accetta, e fa suo l'emendamento Piccoli; cosicchè non occorre metterlo ai voti come emendamento.

Ora do facoltà di parlare al deputato Curti per svolgere un suo emendamento allo stesso articolo.

Quest'emendamento consiste nel sostituire al comma che incomincia: « Questa tassa sarà corrisposta, ecc. » alle parole « facendo passare sulla medesima due linee almeno, » sino alla fine del comma, queste altre: « ripetendo su di essa in numero ed in caratteri la data del certificato o documento. »

CURTI. L'emendamento che ho l'onore di proporre alla Camera sembra, a prima giunta, di poco momento, ma tuttavia, in pratica, vedrà la Camera, quando voglia prestarmi la sua benevola attenzione, che può diventare di molta importanza. Esso tende a conseguire due scopi: 1° a garantire l'integrità del documento su cui deve applicarsi la marca da bollo; 2° a garantire l'erario dalle frodi che possono verificarsi.

Questi due scopi sono ben presto dimostrati.

Innanzi tutto noi abbiamo avuto l'esperienza che, applicandosi la marca da bollo sopra di un documento, e passando su di essa colle parole del testo del documento, assai spesso avviene che la marca da bollo, o per ragioni atmosferiche, o per antichità del documento stesso, abbia la marca a distaccarsi, ed in allora a rimanere viziato il documento.

Quando invece di trascrivere in due linee, sopra la marca da bollo che intendiamo di applicare al documento, il testo del documento, ripetessimo la data del documento medesimo, e, per seguire il sistema della Commissione, lo ripetessimo sopra due linee, cioè mettendo nella prima il numero arabo e nella seconda invece il numero in parole della data del documento medesimo, voi vedete allora, o signori, come sia impossibile che, anche staccandosi la marca da bollo, possa riceverne il documento medesimo un danno qualunque.

In quanto al secondo scopo esso si raggiunge più facilmente nel modo che io ho detto, inquantochè a noi sia noto come assai facilmente le marche da bollo si possano distaccare da un documento per applicarsi ad un altro; chi voglia frodare l'erario può far questo tutti i giorni. E tanto più può farlo, inquantochè le iniziative delle scritture si rassomigliano quasi tutte. Ora, nulla di più facile quanto ripetere sopra una seconda scrittura l'enunciazione che ebbe la prima, su cui ha già servito una marca da bollo. L'erario quindi eviterà tutte le frodi possibili da parte di coloro che si servono delle marche da bollo, quando si sostituirà al modo di annullamento proposto dalla Commissione medesima, quello che invece si propone col mio emendamento.

Io quindi spingo la mia dimostrazione più oltre; io

vorrei che questa pratica venisse seguita per tutti quei documenti ai quali è necessario applicare una marca da bollo qualsiasi, a termini di legge. E singolarmente poi nelle lettere di cambio, per le quali la pratica ci ha insegnato che facilmente può trasportarsi una marca da bollo da una cambiale ad un'altra. E tanto più sarebbe deplorabile il fatto di servirsi di una marca una seconda volta, quando questa marca avesse portata la formola di accettazione della cambiale. Nulla di più facile per chi è tristo, quanto di distruggere una marca da bollo che porti la formola dell'accettazione per riportarla sopra un'altra. Quando invece per legge si stabilisca che le marche da bollo abbiano unicamente e sempre a portare la data del documento, ma non solo a riportarla, perchè distaccandosi verrebbe a smarrirsi la data del documento stesso, ma a ripeterla, allora io credo che si sarà evitato ogni inconveniente, e spero che, tanto la Commissione quanto l'onorevole commissario regio, non avranno alcuna difficoltà di accettare il mio emendamento, inquantochè esso tende a stabilire una maggiore garanzia, non solo per una parte, ma anche per stabilire la garanzia che malleva da ogni perpetrazione di frode da parte di coloro i quali vogliano frodare il Governo.

PRESIDENTE. L'onorevole Corsi intende di esprimere il suo avviso su questo emendamento?

CORSI, relatore. La Commissione non accetta l'emendamento dell'onorevole Curti: essa ha la convinzione che, invece di accrescere le garanzie alle quali egli mira, non faccia che indebolirle.

La ragione per la quale la Commissione si è indotta a ripetere il sistema già indicato nella precedente legge di registro sullo annullamento delle marche da bollo è la seguente: che quante volte si faccia consistere questa garanzia nel segnare sopra la marca da bollo la data dell'atto, sia che vi si segni una sola volta la data, sia che vi si ripeta, come propone l'onorevole Curti, le parti possono fare gli atti con la data in bianco e riempirla o una volta o due se la legge glielo impone quando hanno bisogno di far valere l'atto medesimo; mentre, adoperando il diverso sistema di obbligare le parti a scrivere due linee dell'atto sopra la marca da bollo, è evidente che non si può lasciare in bianco una porzione dell'atto, e che la marca da bollo deve necessariamente essere posta alla formazione dell'atto stesso.

Queste sono le ragioni per le quali la Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Curti.

CURTI. Io mi meraviglio in verità dell'opposizione che fa l'onorevole relatore al mio emendamento, inquantochè gli eguali inconvenienti che egli paventa verificarsi nel caso del mio emendamento, possono egualmente verificarsi col modo di annullamento proposto dalla Commissione.

O noi intendiamo di compire un documento, ed al-

lora è necessario che venga applicato il bollo, o noi intendiamo di tenerlo nascosto, e tanto vale che importi più un modo di annullamento che l'altro, perchè il caso posto dall'onorevole relatore, cioè che venga applicato il bollo, o noi intendiamo di tenerlo nascosto, e tanto vale che importi un modo di annullamento o l'altro. Ebbene, si incomincerà forse il documento: *Fra i sottoscritti rimane inteso che abbia a seguire il dato contratto, la data convenzione, ecc.*

Voi vedete, o signori, che questo incominciamento può essere comune a tutti i contratti. Io dunque l'adopero nel 5 maggio 1868, l'adopero con una marca da bollo che comincia in questo modo, poi, dopo che me ne sono servito, la stacco e l'applico ad un'altra scrittura, e serve egualmente.

Invece se noi togliamo la data e la firma in due modi, precisamente nel modo seguito dalla Commissione, e sulla prima mettiamo in numero arabico la data, e poi la ripetiamo nella seconda linea in iscritto, è impossibile o per lo meno molto difficile che possano seguire frodi, che possa farsi un doppio uso della marca medesima.

Io faccio appello al buon senso, come mi pare che sia impossibile in materia di finanza di far sì che non avvengano frodi, almeno cerchiamo di appigliarci a quei modi, a quelle tali maniere che possono garantirci il più possibile dalla frode.

Del resto, quelle ragioni che mi sono permesso di esporre, e che mi hanno indotto a proporre questo emendamento, sono frutto dell'esperienza. Noi è già tanto tempo che abbiamo avuto nelle nostre provincie in vigore le marche da bollo, ed io posso garantire come nel modo da me adottato, sopra cento casi se ne potrà verificare uno di frode; mentre, invece nel modo adottato dalla Commissione, possano ripetersi cento frodi a danno dell'erario. Quindi è dietro l'esperienza, che io son venuto formolando questo emendamento, perchè il paese possa trarne frutto.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento proposto dall'onorevole Curti è appoggiato.

(È appoggiato.)

Ora do facoltà di parlare all'onorevole Castagnola sopra il comma numero 4 della stessa lettera G.

CASTAGNOLA. Non faccio che una sola osservazione. La stessa è di forma e non già di sostanza; ma credo che eziandio alla forma faccia uopo badare nella formazione delle leggi, perchè certe regole d'ordine e di euitmia sono imprescindibili nel dettato legislativo.

Noi discutiamo attualmente la lettera G della parte prima della tariffa; è un articolo di tariffa in sostanza quello sul quale noi facciamo discussione. Lasciando a parte che il medesimo è di sterminata lunghezza, io mi faccio ad osservare che in questa parte della legge vi sono delle disposizioni che, secondo me, assolutamente non devono figurare in una tariffa.

La tariffa è la parte della legge in cui si determi-

nano i diritti fiscali che si devono pagare; invece noi vediamo che in questa parte della tariffa si prescrivono delle obbligazioni ai notai e ad altre persone, e che, di più, si stabiliscono delle contravvenzioni, e che si determina qual è l'ammontare della pena incorsa per la contravvenzione.

Parmi che questa parte delle prescrizioni imposte ad alcuni contribuenti ed a pubblici ufficiali, questa determinazione della contravvenzione e della pena non debba essere citata nella tariffa, parte complementare della legge, la quale debb'essere ristretta unicamente a determinare la quantità del tributo che si deve pagare, e che invece sia più conveniente l'inserire nel testo della legge, in una sede più acconcia, più congrua coteste disposizioni.

Siccome la Commissione, in forza del vigente regolamento, è investita della facoltà di potere coordinare meglio le disposizioni degli articoli già votati, io la pregherei a volere considerare meglio la cosa, e a vedere se prima che si venga alla definitiva votazione della legge non convenga a queste disposizioni dare un posto più opportuno.

Io non le intacco menomamente nella loro sostanza, è unicamente la forma o, per meglio dire, la sede che io appunto, giacchè parmi non sia la più opportuna.

PRESIDENTE. Sarebbe bene che ella indicasse quale è la sede che crederebbe più conveniente per queste disposizioni, e quali intende che vengano tolte dall'articolo relativo alla tariffa, e quali debbano rimanere, perchè una volta che sia votato l'articolo complessivamente, non so se, secondo le disposizioni del regolamento, possa la Commissione dare a queste disposizioni una diversa classificazione non solo, ma anche ricostituire nuovi articoli.

CASTAGNOLA. Ottemperando all'invito dell'onorevole presidente dirò: sembrarmi che quella parte della lettera G, che comincia così: « Questa tassa sarà corrisposta mediante, ecc. », sino alla fine dovrebbe essere posta in luogo più conveniente, perchè queste disposizioni realmente non hanno tratto alla pura tariffa, ma sono nuovi obblighi che s'impongono, sono nuove contravvenzioni che si stabiliscono, sono pene le quali si comminano; quindi parmi che questa parte di disposizioni dovrebbe essere collocata in appositi articoli del testo della legge.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

CORSI, relatore. La Commissione accetta l'osservazione dell'onorevole Castagnola e si riserva di studiare meglio l'articolo, ritenendo che possa fin d'ora votarsi, salvo a proporre, prima della votazione finale della legge, dove potranno coteste disposizioni aver sede migliore.

PRESIDENTE. L'onorevole commissario regio ha la parola.

FINALI, commissario regio. Sento il bisogno di fare una

dichiarazione intorno alla proposta fatta dall'onorevole Curti, perchè teoricamente, in astratto, pare che il modo di annullamento della marca di registrazione proposto da lui sia uguale, e valga anche meglio per guarentire dagli abusi che non quello proposto dalla Commissione.

Io per verità conoscenze pratiche su questo non posso avere, perchè queste conoscenze non le possono avere che gli impiegati incaricati dell'esecuzione della legge del bollo; ma io debbo dichiarare che, ogniqualvolta nella direzione generale delle tasse fu sollevata questa questione, fu unanime l'avviso dei funzionari superiori, dedotto dalle generali informazioni che ricevevano dagli uffizi secondari, vale a dire che l'annullamento della marca mediante un segno, od una data, od una cifra, o quello che si vuole, che non si compenetri coll'atto, che non faccia letteralmente parte della scritturazione dell'atto, è un annullamento improvido, un annullamento che dà luogo ad abusi senza fine.

Quindi credo che in questa materia l'autorità degli uomini pratici valga, ed è perciò che mi sono permesso di porre innanzi questa considerazione alla Camera, pregandola di aderire alla proposta della Commissione e di non accettare la proposta dell'onorevole Curti, per quanto a prima vista possa sembrare migliore ed innocua.

PRESIDENTE. L'onorevole Curti persiste a mantenere la sua proposta dopo queste dichiarazioni?

Voci. Non è più presente.

PRESIDENTE. Vuol dire che non persiste.

Ora veniamo alla votazione degli emendamenti.

Non vi rimarrebbe che l'emendamento Curti, dacchè l'emendamento Piccoli è stato accettato dalla Commissione.

L'emendamento Curti consiste nel sostituire al terzo comma alle parole: *facendo passare sulla medesima due linee almeno*, queste altre: *ripetendo su di essa il numero ed in caratteri la data del certificato, o documento*.

Lo metto ai voti.

(Non è approvato.)

Ora rimane inteso che la Commissione si riserva la facoltà, anche votato il comma relativo alla lettera G, di poter variare l'ordine, e fare degli articoli separati riguardo alle disposizioni contenute sotto questa lettera.

Fatta questa riserva, porrò ai voti complessivamente la lettera G.

(È approvata.)

Ora si passa alla parte seconda della tariffa, che è di questo tenore:

« H) La tassa, di che all'articolo 105, è elevata a lire 1 per ogni 100 lire.

« Sono abrogate le norme speciali di liquidazione stabilite in detto articolo e la disposizione della se-

conda parte dell'articolo 49 della legge. La tassa per la trasmissione in linea retta sarà liquidata sull'intero asse ereditario.

« I) La tassa stabilita dall'articolo 106 è portata a lire 3 per cento.

« L) La tassa fissata dall'articolo 108 è elevata a lire 6 per cento quanto alle trasmissioni che hanno luogo tra zii e nipoti, o tra prozii e pronipoti.

« M) La tassa, di che all'articolo 109, è portata all'3 per cento.

« Per liquidare la tassa sulle successioni e sui passaggi di usufrutto, per le prese di possesso dei benefici e cappellanie, non è ammessa la deduzione dei debiti, di che agli articoli 53, a 57, 70 e 71 della legge, e agli articoli 105 a 112 della tariffa. »

Molti sono gli oratori iscritti su questa seconda parte della tariffa. Il primo sarebbe il deputato D'On-des-Reggio. Egli ha facoltà di parlare.

D'ONDES-REGGIO V. Signori, io avrei desiderato di parlare anche su altri oggetti di questa legge; ma, stando poco bene in salute, non ho potuto farlo. In questo caso, però, credo mio indeclinabile dovere di manifestare i sentimenti miei. Sarò breve, pur nulla ostante vi chiedo compatimento, perchè facilmente il mio discorso sarà più disadorno dell'usato.

Noi abbiamo in discussione una legge che s'intitola *Modificazioni alle leggi di registro e bollo*. Modesto titolo, e pur nondimeno è una legge delle più importanti che si sia mai discussa, o che si sia deliberata in questa Camera. Imperocchè essa in alcune parti attacca principii fondamentali della giustizia, attacca la famiglia, fondamento di ogni civile consorzio.

In questa parte, la modificazione di cui ora si tratta propone che sulle successioni dei figliuoli ai padri, che finora per la legge pagavano 20 centesimi per cento, d'ora innanzi paghino una lira, cioè quattro volte di più, anzi otto volte, poichè per la legge attuale la tassa si paga sulla porzione disponibile, mentre per questa proposta si dovrà pagare e sulla legittima e sulla disponibile. E tutto ciò è poco: si dovrà pagare sulla successione, sia dei figliuoli, sia di collaterali, sia di qualunque estraneo, sopra tutta l'eredità, non dedotti i debiti. Signori, quest'ultima disposizione è veramente eccessiva, e credo che niuno possa sostenere che sia giusta.

E qui mi perdonino gli onorevoli membri della Commissione, i quali pare che facciano buon mercato della parola *giustizia* (*Bene! a sinistra*), e sempre ripetono che noi dobbiamo pensare alle finanze dello Stato e non dobbiamo curarci della giustizia. Signori, io non comprendo come, trattandosi di leggi, non si parli invece sempre di giustizia. Ciò è un'evidente contraddizione; poichè se non volete parlare di giustizia, a che allora proporre questa legge? Potete allora proporre dei mezzi più abbreviativi per riempire le casse vuote dello Stato: stabilite che gli agenti demaniali,

unitamente alla forza pubblica, facciano ricerche nelle case di tutti i privati, e vi pigliano il danaro richiesto. Ma mi si risponde che questa è un'ingiustizia. Dunque voi stessi confessate che bisogna parlare di giustizia. E di giustizia io parlerò.

Mi pare che non si hanno dei concetti veramente esatti intorno alla successione dei figli all'eredità paterna. Questa è una successione che si distingue essenzialmente da tutte le altre, non è veramente un modo derivativo d'acquistare la proprietà. I figli con i padri hanno una comproprietà, imperocchè nella maggior parte delle famiglie, principalmente nelle non ricche, che sono il maggior numero in ogni società politica, i figliuoli contribuiscono insieme ai genitori all'aumento dell'eredità; specialmente quando i padri giungono ad un'età avanzata, ed i figli già sono adulti, spesso quel patrimonio è più il prodotto del lavoro dei figliuoli che di quello dei genitori. Quindi, alla morte del padre, non si fa che compenetrare, ciò che prima era diviso fra i figliuoli ed il padre, tutto nei figliuoli; ma questo non è un modo derivativo, è un modo originario d'acquistare la proprietà. Io non so che popoli civili, anzi dirò popoli che sieno appena usciti dallo stato selvaggio o barbaro, non abbiano avuto la successione dei figliuoli ai beni dei genitori.

Solo presso alcuni popoli, come i Germani, sappiamo che non vi era testamento, ma vi era bensì la successione *ab intestato* nei figliuoli ai beni dei genitori. Nè io so che vi sia stato alcun riformatore ardito, il quale abbia messo la mano nella successione dei figliuoli ai padri. Lo stesso Bentham, il quale, come sapete, intorno alla successione dei collaterali aveva opinione contraria, voleva quasi tutta abolirla, pur nondimeno non sapeva proporre alcuna detrazione quando si trattava della successione dei figliuoli all'eredità del padre. Sono stati solo i comunisti ed i socialisti, che sono la stessa cosa, dissennatissimi sconvolgenti d'ogni umana società, i quali hanno tentato di distruggere questo sacrosanto diritto della successione dei figliuoli ai beni dei padri.

Ma vediamo, signori, quali sono le conseguenze di questa proposta intorno alla successione ereditaria dei figliuoli.

Quando appunto una famiglia ha la massima delle sventure, che è quella di perdere il genitore; sventura morale che non ha pari, e sventura anche materiale, perchè perde il lavoro del padre, e poi perchè soventi i figliuoli, anzi quasi sempre, dividono l'asse paterno, e si sa che quando i beni di alcuno si dividono, non provvedono ai bisogni di ciascuno come quando si tengono in comune dai medesimi, e maggiormente quando interviene il fisco il quale dice: lasciatemi una buona porzione della vostra eredità; quando, dico, si ha la perdita del padre, perdita, come osservai, morale e materiale, e l'intervento del fisco che mette le mani dentro l'eredità e si prende buona por-

zione di quei beni, si può mai stabilire che non si deducano i debiti che vi possono essere?

Supponete, o signori, che muoia un padre di famiglia il quale lasci un'eredità di 100 mila lire, gravata di 90 mila lire di debito. Ebbene, i figliuoli hanno perduto il padre ed hanno perduto ogni mezzo di sussistenza.

Nello stesso tempo può ben avvenire che un'altra famiglia che si abbia invece 100 mila lire, ma che non abbia debiti, non perda che l'imposta sopra tutto ciò che realmente possiede; in guisa che i poveri sono totalmente spogliati dei loro beni, mentre i ricchi lo sono soltanto di una porzione comparativamente assai piccola.

E queste sono leggi che si vogliono proporre per riempire le casse dello Stato? Ma io credo che l'esempio che io adduceva poc'anzi di agenti del demanio accompagnati da pubblica forza non è cosa molto differente dalla proposta di questa legge, se non che volete dare a questa legge l'apparenza di giustizia decretata solennemente dal Parlamento, mentre ciò che io vi diceva degli agenti del demanio è ciò che si pratica da certi popoli selvaggi di Africa. Vi ha di più, signori: sovente anche può avvenire che gli stessi creditori sieno frodati, poichè molte volte essi si trovano a dovere avere tali somme che non basta l'eredità. Queste, o signori, sono dunque le leggi, che volete che un Parlamento italiano deliberi.

Ragioni di giustizia, come ho detto, non si sono sapute allegare, anzi, tutto al contrario, la Commissione ha creduto di farsi forte sopra gli esempi dei grandi popoli. E quindi voglio io dirvi dell'origine e delle vicende di una tale imposta sulle successioni.

La prima volta che si pose imposta sulle successioni, come è noto ai periti, fu sotto Augusto la *vigesima haereditatum*, quando dunque periva affatto la libertà latina, e la cesarea tirannide incominciava. Pure la successione dell'eredità dei padri ai figliuoli ne fu esclusa, come delle eredità degli scarsi beni, e di quelle a cui succedevano gli stranieri, e sempre levati i debiti. Famosa la costituzione di Caracalla, che a tutti i sudditi dell'impero concedette la cittadinanza romana, appunto per levare quel balzello sull'eredità degli stranieri, e la vigesima elevò alla decima, ferme restando sempre le eccezioni stabilite da Augusto. Ma quindi cotesta imposta, come ingiusta ed in uggia all'universale, venne meno.

In Italia non so che mai si sia risuscitata, nè in altre parti d'Europa, eccetto la Francia, se non in tempi assai recenti.

In Francia si seguì in ciò la legislazione degli altri paesi; s'introdusse press'a poco la stessa romana legislazione, sempre esente da imposta la successione ereditaria dei figliuoli ai padri, e sempre dedotti i debiti.

E non fu che al 1790, ed all'anno settimo della Repubblica, in quei tempi d'ingiustizie e di violenze im-

pareggiabili nella storia, che si decretò l'imposta sulla successione anco dell'eredità dei figliuoli ai padri, e i debiti non dedotti. Signori ministri, avete inteso quanto nocquero queste leggi? Ed omai non v'ha scrittore di cose economiche o giuridiche che non deplori quelli scempi di giustizia, specialmente quanto a non levarsi i debiti nella valutazione dell'asse ereditario.

Da tutti si desidera una riforma, e noi vogliamo invece introdurre presso di noi codeste ingiustizie, come tante altre ne abbiamo introdotte? Pare che sia sorte infausta d'Italia, imitare sempre gli altrui tristi esempi, e non mai i buoni.

Il Belgio, che assai sovente corre le stesse sorti di Francia, e per la vicinanza e per la medesimezza della nazionalità soffre pure quella legislazione contraria a giustizia. Ma nel resto del continente europeo non c'è paese in cui nel valutare l'eredità non si detraggano i debiti, e in molti la successione ereditaria dei figliuoli ai padri è esente d'imposta, come in Baviera, nel Badesse, in Spagna, in Russia.

Quanto alla legislazione d'Inghilterra, di cui pare la Commissione voglia menare gran vanto a sostenere le sue proposte, io le dico che non si può citare esempio con maggiore sproposito. Non c'è chi ignora come complicata sia la legislazione inglese in tutte le materie, e complicatissima poi in quella delle successioni. Il famoso giureconsulto Romilly diceva che bisognavano vent'anni per imparare le leggi di successioni d'Inghilterra, onde vi sono dei giureconsulti speciali per quella materia.

Potrei dunque dire, o signori: esponetemi di grazia pria quella complicatissima legislazione, e poi parlatemi dell'imposta sulle successioni. Ma, prescindendo da ciò, evidentemente l'imposta è sui beni mobili, ma non punto sopra gl'immobili, avvegnachè tra i mobili alcuni beni enfiteutici vanno noverati. L'esempio d'Inghilterra non può imporre che a coloro i quali di coteste materie non sanno.

Ma parlando meglio dei varii Stati che furono in Italia, degli esempi dei nostri padri (oh! quanto più giusti e più sapienti legislatori di noi), ove fu mai imposta sulla successione delle eredità dei padri ai figliuoli, e i debiti non detratti? In Napoli ed in Sicilia un simile balzello è stato sempre ignoto, e se negli altri paesi d'Italia vi è stato, non solo è stato modico, ma a niuno è venuto in mente di non dedurre i debiti; questo bel concetto non venne primamente in pensiero che al conte di Cavour, il quale invero di giustizia non era molto pratico. (*Bisbiglio*)

In Piemonte, abolita quella tassa di successione come ritornò al 1815 casa Savoia, fu ristabilita al 1821; ma fu poi rincarata al 1851; e quando primamente il conte di Cavour propose che i debiti non fossero detratti, incontrò l'opposizione gagliarda di uomini rispettabilissimi, tra i quali l'attuale presidente dei mi-

nistri. Il conte di Cavour vinse allora il partito, poichè, come in Piemonte, così ancora presso di noi, è assai difficile che ciò che un ministro propone, gli onorevoli rappresentanti della nazione non approvino.

Pure quella ingiustizia manifesta urtò le coscienze di tutti, e fu quindi abolita dal Parlamento italiano, ed ora lo stesso Parlamento italiano vorrà ristabilirla? E per quale ragione?

Signori, si dice sempre: pensate che le casse dello Stato sono vuote. E senza dubbio, penso anch'io che le casse dello Stato sono vuote. Ma la conseguenza qual è? È forse che qualunque proposta d'imposta ingiustissima, stoltissima, si debba abbracciare? Questo argomento evidentemente è sofistico. La conseguenza è che si debbono porre dei balzelli; ma dobbiamo vedere quali balzelli si debbono porre, quali no. Ora, io credo che più ingiusto e più stolto balzello di questo, non si può proporre. Sento dire: ma non gravando i debiti, si commettono molte frodi. Sia, o signori; e voi, per evitare le frodi, fate una legge la quale è la maggiore di tutte le frodi, perchè suppone che si posseda ciò che non si ha; volete che si paghi su di una cosa per cui non si deve pagare. Vi dimostrerò anche più evidentemente la frode.

Signori, sugli stessi beni si viene a pagare due volte con questa vostra proposta. Muore il debitore, e si prende l'imposta sopra i debiti; muore poi il creditore, e si prende pure l'imposta sopra il credito, perchè i beni appartengono al creditore. Potrebbe avvenire la mostruosità di far pagare, nello stesso giorno, a chi possiede quei beni e a chi non li possiede. Dunque è evidente che sulla stessa cosa si paga due volte. E non torniamo sempre, come si è fatto in questa discussione, a questo, che io non esito a chiamare sofisma: perchè le casse dello Stato sono vuote, bisogna, secondo voi, che si accetti la più iniqua delle imposte! Se non sapete pensar altro, o signori, allora dite che non sapete ben governare, ed in questo caso lasciate allora il posto ad altri che governeranno meglio di voi; poichè, volendo governare in cotesto modo, getterete in maggiore rovina che non è gettato, il paese.

Voi non troverete un uomo onesto il quale abbia il menomo scrupolo di evitare di pagare una tassa sui debiti, cioè su ciò che non possiede; cercherà ogni mezzo di non pagarla, resterà onesto uomo, tutti, come onest'uomo lo stimeranno, nonostante tutte le leggi che in contrario vorreste voi decretare.

Mettetevi ben questo in mente che nessuna cosa irrita tanto i popoli e perde gli Stati quanto le leggi che evidentemente siano ingiuste.

Signori, in materia d'imposte principalmente, molti errori si sono commessi, nessuno me lo negherà; lo dicono abbastanza le attuali condizioni delle nostre finanze; se ne sono anco commessi in tutte le altre leggi di amministrazione; se ne è commesso uno gravissimo, come tante volte ho detto, nell'ordinamento

generale d'Italia; errori assai si sono commessi; e invece di commetterne dei nuovi, si dovrebbe cercare di non commetterne più, e di correggere gli antichi. Signori, l'errare è proprio degli uomini, ma il perseverare negli errori è proprio del genio del male. (Bene! a sinistra)

PRESIDENTE. L'onorevole Arrigossi ha facoltà di parlare.

ARRIGOSSI. Io ho domandata la parola perchè, in unione al mio amico l'onorevole Righi, ho proposto un emendamento all'articolo 9, lettera *H*, parte seconda della tariffa, che consiste nell'aggiungere alle parole del secondo alinea, *la tassa per la trasmissione in linea retta sarà liquidata sull'intero asse ereditario*, le seguenti: *dedotte le passività legalmente accertate*.

Siccome la mia intenzione era appunto di svolgere questo emendamento, io domando se l'onorevolissimo nostro presidente intenda darmi ora la parola, oppure voglia riservarmela dopo che si sarà parlato in genere su tutto l'articolo.

PRESIDENTE. Essendo iscritto, le do fin d'ora facoltà di parlare, non potendo alterare l'ordine d'iscrizione.

ARRIGOSSI. Sta bene, poichè io precisamente ho domandata la parola su questo capoverso.

Nè io nè quanti altri che con me hanno letto il capoverso *H* del progetto di legge della Commissione, abbiamo potuto convincerci che nel medesimo esistano principii di giustizia e principii di convenienza che ne consiglino l'accettazione.

Io non mi dissimulo l'importanza di una legge sulla tassa di successione; io conosco come appunto nella tassa di successione lo Stato debba trovare un fruttifero cespite per la sua rendita. Tuttavolta questa importanza io non la porto al punto a cui la spinse la Commissione, sino al grado cioè che a titolo di questa importanza si debbano offendere dei principii e dei criteri assoluti ed universali di giustizia.

Non bisogna sfruttare le fonti della pubblica rendita; bisogna andar parchi nello attingere alle medesime, imperciocchè esse sono altrettante piante sensitive che ad un tatto indiscreto possono chiudersi e perdersi affatto.

Io porto avviso, ed in ciò solo dissento dall'onorevole D'Ondes-Reggio, che mi ha preceduto nella parola, che, quando si voglia applicare la tassa di successione, sia una necessità di applicarla anche nella successione in linea retta, imperocchè per legge di natura le successioni in linea retta sono appunto quelle che sono le più frequenti, epperchè quelle che danno allo Stato il maggiore provento.

Tuttavolta, se io ritengo pericoloso privare lo Stato di questo cespite importante di entrate, non credo che le successioni dirette debbano essere gravate senza deduzione delle passività.

Ciò porterebbe a due conclusioni egualmente assurde. Non distinguendo le eredità attive dalle eredità

passive, noi ammettiamo il principio che sia possibile tassare una proprietà fittizia, un non ente. In secondo luogo, non distinguendo nella eredità attiva la varia importanza dell'attività, noi andiamo ad impiantare un altro principio, che a condizioni disuguali si possano dare tasse eguali. L'enormità di questi due principii, che per me costituiscono altrettanti assurdi in buona economia, non abbisogna di essere dimostrata.

Ma la Commissione ha detto: *necessità non ha legge*, e per conseguenza a titolo di necessità io v'invito ad accettare anche questi principii. A questo ragionamento della Commissione io rispondo che, se necessità non ha legge o, per meglio dire, se le leggi della necessità sono irrefutabili ed indeclinabili, questo varrà per farmi accettare la tassa delle successioni in linea retta; questo varrà per non privare lo Stato di una fonte perenne di rendita, sulla quale ha diritto di contare e di contare assai; questo varrà per farmi accettare che sia sottoposta a tassa, non la sola disponibile, ma anche la legittima; questo varrà a farmi accettare la tassa di successione, se non basta nell'imposta dell'uno, in quella dell'uno e mezzo e del 2 per cento; ma non varrà mai a giustificare il principio che le eredità si debbano tassare senza riguardo ai debiti; perchè questo principio è rifiutato dalle leggi le più inconcusse di giustizia.

Si è detto ieri e ripetuto oggi, che noi non siamo qui per migliorare le leggi, ma siamo qui per adattarele in modo che lo Stato ne ricavi un migliore provento. Io, dico il vero, a quest'idea non mi ci so arrendere intieramente. Secondo me, noi non siamo qui per mungere dalle saccocchie dei contribuenti, *bon gré, mal gré*, del danaro; noi siamo qui per fare delle leggi o per modificarle: e, sia in un caso come nell'altro, noi non possiamo dimenticare che le leggi debbono avere una bontà *assoluta* ed una bontà *relativa*; che devono cioè essere conformi ai sommi principii del giusto e del vero, e che devono essere adattate ai bisogni dei popoli, per i quali noi siamo qui a lavorare.

Se non che la Commissione, per giustificare il suo principio, è ricorsa all'esempio dell'Inghilterra, del Belgio e della Francia.

Anche codesto, o signori, è un mal vezzo della nostra Camera. Noi qui sentiamo sempre ricordare la Francia, l'America, la Germania, l'Inghilterra, quasichè dovessimo e potessimo dimenticarci di essere Italiani, di esser, cioè, quel popolo che ha dettato un Codice che formò e forma tuttora l'ammirazione del mondo.

Per me ritengo che possiamo da noi fare una buona legge del bollo, senza aver bisogno di prendere ad esempio la Francia, l'Inghilterra od il Belgio. D'altronde le condizioni di quei paesi sono forse identiche alle nostre?

Io, signori, *a priori* vi dico di no, perchè quei paesi non hanno avuti i disastri agricoli che ci hanno maltrattati negli ultimi anni, non sono sotto il peso di un

arenamento commerciale, non sono in uno stato di crisi monetaria, non hanno in una parola i debiti all'ordine del giorno come li abbiamo noi. D'altronde questo tarlo dei debiti l'abbiamo veduto prendere il sopravvento, non tanto nelle classi povere e nel terzo stato, quanto anche nelle classi facoltose, e abbiamo veduto pur troppo qualche vecchio blasone essere farracchiato da questo maledetto tarlo che si dice *debiti*.

Debiti dunque, o signori, nelle nostre eredità, noi li possiamo supporre *a priori*; e se abbiamo diritto di supporli *a priori*, perchè noi non dovremo anche con uguale giustizia dedurli dall'importo dell'asse ereditario? Perchè, come diceva sapientemente l'oratore che mi ha preceduto, perchè vorremo far pagare egualmente un'eredità attiva di lire 100 mila come un'eredità passiva di lire 100 mila ed anche di lire 90 mila? Perchè in una parola, a condizioni disuguali, imporranno tasse uguali? Questa è un'enormità che, per l'onore del Parlamento italiano, io credo non verrà sancita.

Per conseguenza, d'accordo col mio amico il deputato Righi, abbiamo proposto un emendamento, che suona: che le successioni in linea retta debbano essere liquidate e tassate colla deduzione delle passività legalmente accertate.

Io spero, o signori, che la Camera farà buon viso a quest'emendamento, anche a preferenza forse di qualche altro che è stato proposto, perchè la formola ne è più semplice, e appunto nella formola più semplice io credo ci sia minor pericolo di vedere frodata la legge.

E giacchè sono su questo argomento, mi sia concesso di fare un'altra osservazione, e dopo ho finito.

Nella nuova legge civile che si è data al regno d'Italia si dimenticò affatto una cosa, che come potrebbe essere utilissima nell'ordine giudiziario, sarebbe anche utile nell'ordine economico, vale a dire il decreto di aggiudicazione delle eredità. Il decreto di aggiudicazione delle eredità avrebbe una doppia utilità, potrebbe servire di accertamento della proprietà, e potrebbe servire di compulsione morale per ottenere il pagamento della tassa ereditaria, giacchè si potrebbe ingiungere alle autorità che hanno l'onoraria giurisdizione di non emettere il decreto di aggiudicazione, se prima non sia dimostrato il pagamento della tassa di eredità.

Per conseguenza io conchiudo che a titolo di piena giustizia, a titolo di quella giustizia che nelle leggi del Parlamento italiano non solo non è mai stata violata, ma speriamo non lo sarà mai, sia fatto buon viso all'emendamento proposto da me e dal mio collega l'onorevole Righi.

MANCINI P. S. Mi pare che la discussione che si è intrapresa sia troppo complessa, e che, come questione che non è speciale alla tassa sulle successioni dirette,

non debba quasi incidentalmente discutersi in questa occasione.

Io vorrei perciò proporre che per ora questa quistione di un'estensione più comprensiva fosse lasciata da parte, altrimenti serviremo male il metodo della discussione.

Vi sono tre proposte: si tratta di sapere se d'oggi in poi la tassa sulle successioni dirette cadrà non solamente sulla quota disponibile, ma anche sulla legittima; vi è un'altra quistione, quella di sapere se sarà aumentata la tassa esistente, ed in quale misura.

Ora, io comprendo che queste due ricerche che sono della più alta importanza, come già dimostrarono gli oratori che mi hanno preceduto, sono cose speciali all'infuori dell'argomento che ci occupa e da non confondersi in questa discussione.

Vi è poi una questione più ampia nel valutare le successioni pel pagamento della tassa.

Dovranno o non dovranno dedursi le passività?

Io prego la Camera di osservare che codesta è questione che non riguarda soltanto le successioni dirette, ma che va pure esaminata con altri criteri, che dipende da altre considerazioni e che si applica a tutte le successioni dirette e collaterali; quindi proporrei, se la Camera volesse accettarlo per bontà di metodo, di discutere anzitutto le prime due questioni, sottintendendo che non sia in alcuna guisa pregiudicata altra questione.

Quindi, tutti gli emendamenti che sono proposti, relativi, od al respingere assolutamente la non detrazione dei debiti, o all'introdurre modificazioni nel sistema proposto dalla Commissione, formeranno oggetto di esame e quindi di votazioni, dopochè avremo esaurito ciò che riguarda la questione relativa alle successioni dirette.

Questa è la mozione che voleva proporre.

PRESIDENTE. Io ho aperta la discussione sull'intera seconda parte della tariffa perchè credetti ravvisare una relazione piuttosto stretta fra i diversi commi che compongono questa seconda parte. Avrò errato, ma mi è parso che la stessa questione, che riguarda la non deduzione dei debiti, possa anche influire sulla elevazione delle tasse, e viceversa.

La discussione raggirandosi sopra l'intera seconda parte della tariffa, si lascia campo agli oratori di esporre più o meno estesamente le loro idee in proposito. Ben inteso che in quanto agli emendamenti speciali di aumento e diminuzione della tariffa, essi dovrebbero essere riservati dopo che fosse sciolta la questione principale. Questo fu il mio intendimento, e mi pare che nella sostanza non sia molto discosto dall'opinione palesata dall'onorevole Mancini.

MANCINI P. S. Io trovo che il signor presidente non poteva far diversamente. La mia proposta è indirizzata alla Camera. Si tratta di sapere se, come ci sono alcuni

emendamenti che realmente riguardano le due quistioni speciali, e vi sono tre o quattro altri che si riferiscono alla questione generale della tassazione e non delle passività, la Camera acconsenta, per procedere con miglior ordine, che le questioni siano tenute distinte, e conseguentemente anche la votazione relativa. Del resto mi basta avere espressa questa mia opinione, che abbandono al senno del signor presidente e dei miei colleghi.

PRESIDENTE. Se io debbo giudicare dagli oratore iscritti, anche da coloro che hanno presentato degli emendamenti, le quistioni principali sarebbero due, quella che si contiene nel comma che si trova sotto la lettera *H* e l'altra che è alla lettera *M*. Comunque sia, la Camera giudicherà dell'opportunità della proposta del deputato Mancini.

ACCOLLA. Signor presidente, mi duole di dover opporre una difficoltà alla proposta dell'onorevole Mancini, ma ne vedo la necessità per sostenere il mio emendamento.

Tre sono le questioni, come ha detto bene l'onorevole Mancini. Prima questione: deve la quota legittimaria in materia di successione in linea retta essere tassata? Dovrà essere la tassa sulla quota disponibile? Debbono dedursi i debiti? Si comprende bene che quest'ultima parte relativa alla deduzione dei debiti influisce grandemente sulla elevazione maggiore o minore della tassa sulla quota disponibile; è tutto un insieme che non si può scindere senza scindere la legge. Talchè, moltissimi saranno per la deduzione dei debiti ove la tassa, sia sulla quota disponibile, sia sulla legittimaria, sia piuttosto grave.

Io prego perciò l'onorevole presidente a mettere ai voti in complesso le tre questioni.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, questo è appunto il sistema che io intendo di seguire. Al momento però osservo che l'ora essendo tarda, il seguito della discussione è da rinviarsi a domani. Anzi, a questo pro-

posito dirò alla Camera che io crederei cosa opportuna che domani si anticipasse l'ora della seduta: si potrebbe incominciare a mezzogiorno.

Molte voci. Anche prima: alle 11.

PRESIDENTE. Sì, alle 11. Prego i signori deputati a voler trovarsi all'ora precisa poichè sarebbe spiacevole che, dopo aver deciso di anticipare la seduta, la si dovesse poi sciogliere per mancanza di numero.

Se non c'è opposizione, s'intenderà dunque stabilito che domani la tornata avrà principio alle 11. Alle 11 1/2 si procederà all'appello nominale, e se la Camera non sarà in numero, si toglierà la seduta.

La seduta è levata alle ore 5 10.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni alle leggi sulle tasse di registro e bollo.

Discussione dei progetti di legge:

2° Disposizioni relative alla caccia;

3° Unificazione delle tasse sulle concessioni governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi;

4° Estensione alle provincie venete e mantovana della tassa sui passaporti e sulle vidimazioni e legalizzazioni;

5° Affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane;

6° Costituzione del sindacato de' mediatori presso le Camere di commercio;

7° Approvazione della Convenzione col municipio di Comacchio relativa al possesso e all'amministrazione di quelle valli ritornate al comune;

8° Ordinamento del servizio semaforico lungo i littorali.